

Modello di Organizzazione e di Gestione ex D. Lgs.231/01 Parte Speciale

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in versione completa l'8.11.2023

Sommario

Sommario	2
1. PREMESSA	5
2. FINALITA'	5
3. DIVIETI	6
4. I REATI RILEVANTI E LE ATTIVITÀ SENSIBILI	7
5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI	9
6. MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	9
7. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	10
7.1. DESCRIZIONE REATI	10
7.2. SANZIONI	15
7.3. PROCESSI COINVOLTI	17
7.4. MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE	24
8. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	25
8.1. DESCRIZIONE REATI	25
8.2. SANZIONI	29
8.3. PROCESSI COINVOLTI	30
8.4. MISURE DI PREVENZIONE	30
9. REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	31
9.1. DESCRIZIONE REATI	31
9.2. SANZIONI	33
9.3. PROCESSI COINVOLTI	33
9.4. MISURE DI PREVENZIONE	35
10. I REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE	36
10.1. DESCRIZIONE REATI	36
10.2. SANZIONI	38
10.3. PROCESSI COINVOLTI	39
10.4. MISURE DI PREVENZIONE	39
11. I REATI SOCIETARI	40
11.1. DESCRIZIONE REATI	40
11.2. SANZIONI	46
11.3. PROCESSI COINVOLTI	47
11.4. MISURE DI PREVENZIONE	48

12. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVUALE.....	52
12.1. DESCRIZIONE REATI.....	52
12.4. SANZIONI.....	56
12.4. PROCESSI COINVOLTI	57
12.4. MISURE DI PREVENZIONE.....	57
13. REATI INERENTI L'APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	58
17.1. DESCRIZIONE REATI.....	58
17.2. SANZIONI.....	61
17.3. PROCESSI COINVOLTI	62
17.4. MISURE DI PREVENZIONE.....	75
14. I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO.....	77
17.1. DESCRIZIONE REATI.....	77
17.2. SANZIONI.....	79
17.3. PROCESSI COINVOLTI	80
17.4. MISURE DI PREVENZIONE.....	80
15. I DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI 82	
17.1. DESCRIZIONE REATI.....	82
17.2. SANZIONI.....	84
17.3. PROCESSI COINVOLTI	84
17.4. MISURE DI PREVENZIONE.....	85
16. I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	85
17.1. DESCRIZIONE REATI.....	85
17.2. SANZIONI.....	89
17.3. PROCESSI COINVOLTI	89
17.4. MISURE DI PREVENZIONE.....	89
17. IL DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.....	90
17.1. DESCRIZIONE REATI.....	90
17.2. SANZIONI.....	91
17.3. PROCESSI COINVOLTI	91
17.4. MISURE DI PREVENZIONE.....	92
18. I REATI AMBIENTALI.....	92
21.1. DESCRIZIONE REATI.....	92

21.2. SANZIONI.....	109
21.3. PROCESSI COINVOLTI	112
21.4. MISURE DI PREVENZIONE.....	116
19. IL DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.....	120
21.1. DESCRIZIONE REATI.....	120
21.2. SANZIONI.....	124
21.3. PROCESSI COINVOLTI	124
21.4. MISURE DI PREVENZIONE.....	125
20. REATI TRIBUTARI.....	127
21.1. DESCRIZIONE REATI.....	127
21.2. SANZIONI.....	130
21.3. PROCESSI COINVOLTI	131
21.4. MISURE DI PREVENZIONE.....	131
21. REATI DI CONTRABBANDO	133
21.1. DESCRIZIONE REATI.....	133
21.2. SANZIONI.....	137
21.3. PROCESSI COINVOLTI	137
21.4. MISURE DI PREVENZIONE.....	138

1. PREMESSA

La presente parte speciale viene strutturata attraverso la previsione di una serie di misure generali di condotta che costituiscono una prima azione di prevenzione dei reati.

Vengono successivamente elencati i reati il cui rischio di commissione si ritiene possibile verificarsi nelle attività dell'azienda, alla luce della mappatura eseguita in PTC S.r.l..

Con riferimento alle altre fattispecie di reato incluse nel Decreto fra quelle ingeneranti responsabilità amministrativa derivante da reato, si è ritenuta ultronea l'elencazione, la descrizione e la predisposizione di misure di prevenzione stante l'assenza di rischio di commissione dei predetti reati così come riscontrato all'esito dell'attività di mappatura di PTC S.r.l..

Nelle schede descrittive dei processi funzionali viene inserita:

- a) la descrizione analitica dei reati previsti dal D.Lgs. n.231/01 che si ritiene verificabili in PTC S.r.l. e della loro fattispecie. Tale descrizione è stata inserita al fine di chiarire quali comportamenti non sono ammissibili in PTC S.r.l.;
- b) la descrizione delle sanzioni applicabili secondo il Decreto;
- c) i processi aziendali che, alla luce della mappatura, si ritiene a rischio di commissione dei reati descritti nella sezione precedente;

le misure specifiche di prevenzione adottate dall'azienda per la prevenzione dei reati presupposto descritti nella sezione precedente.

2. FINALITA'

La presente parte speciale ha la finalità di definire linee e principi di comportamento che tutti gli esponenti aziendali (ad es.: dipendenti, amministratori, sindaci, collaboratori, consulenti, ecc..) dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività svolte all'interno di PTC S.r.l. e considerate "a rischio", la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le regole che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Statuto sociale;
- Modello Organizzativo e procedure gestionali o protocolli specifici da esso richiamati;
- Codice Etico;
- Procure, incarichi, deleghe conferite e vigenti in azienda;

- Sistemi di gestione in essere;
- Procedure interne vigenti;
- Regolamento comportamentale aziendale;
- Documento di Valutazione dei Rischi, suoi allegati e procedure per la gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori;
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È, inoltre, espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalla normativa vigente.

3. DIVIETI

Ad integrazione di quanto previsto dai protocolli specifici di controllo adottati dalla Società relativamente alle “attività sensibili” di seguito riportate, al fine di evitare la commissione di tali reati è comunque sempre ed espressamente vietato porre in essere le seguenti condotte:

- adottare comportamenti che costituiscano un reato o che comunque siano in violazione di legge e/o di regolamenti;
- corrispondere od offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti o benefici materiali a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per influenzare o compensare un atto del loro ufficio (o ad esso contrario) ed assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società; detti divieti hanno vigenza anche per ciò che concerne i rapporti commerciali con soggetti privati nell'ambito delle attività di acquisto e vendita di beni o servizi;
- utilizzare lo strumento dell'assunzione o il sistema retributivo per accordare vantaggi diretti indiretti a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- presentare dichiarazioni o informazioni non veritiere a organismi pubblici;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazioni, contributi, o finanziamenti, a scopi diversi da quelli per cui sono state concesse;
- emettere richieste di acquisto che non trovino riscontro in una specifica e motivabile esigenza della Società e che non siano autorizzate in base alle procure conferite;
- distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle regole aziendali (cioè tutto ciò che ecceda le normali pratiche di cortesia o il modico valore e sia diretto ad acquisire trattamenti di favore); è vietata ogni forma di regalo (utilità o vantaggi di altra natura) a funzionari pubblici italiani ed esteri; particolare attenzione anche a quelli destinati ai propri clienti;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli per cui sono stati erogati;
- riconoscere compensi a consulenti e fornitori che non trovino giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed ai prezzi di mercato;
- utilizzare le risorse informatiche della Società per fini diversi da quelli connessi allo svolgimento delle attività proprie dell'impresa (in particolare è fatto rigoroso divieto di utilizzare tali strumenti per ricevere, archiviare, visionare o diffondere materiale

pornografico ovvero per la diffusione di materiale od informazioni di carattere terroristico o eversivo);

- favorire l'ingresso o la permanenza nello Stato di soggetti non aventi diritto;
- intrattenere rapporti economici o commerciali con soggetti o enti che risultino essere direttamente o indirettamente coinvolti in associazioni terroristiche od eversive.

In ogni caso il dipendente/collaboratore interessato è tenuto ad effettuare una segnalazione immediata al Consiglio di Amministrazione e all'OdV in merito a:

- episodi di cattiva amministrazione di capitali, sovvenzioni, finanziamenti di provenienza pubblica;
- episodi di presentazione di documentazione non veritiera nei confronti di enti pubblici e finalizzate al conseguimento di erogazioni, finanziamenti, contributi ecc.;
- episodi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio costringa qualunque dipendente/collaboratore a dare o promettere, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità;
- episodi ove durante un'ispezione l'Autorità rilevi la commissione di un illecito penale riferibile alla Azienda;
- episodi di cui venga a conoscenza relativamente ad eventi corruttivi che vedano il coinvolgimento di P.U. o incaricati di pubblico servizio o soggetti apicali di imprese private clienti o fornitrici;
- episodi che comunque evidenzino discostamenti dalle regole stabilite nei protocolli evidenziati all'interno del presente modello e possano condurre (anche solo ipoteticamente) alla realizzazione di un illecito.

4. I REATI RILEVANTI E LE ATTIVITÀ SENSIBILI

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

L'analisi svolta nel corso del progetto di implementazione del Modello ha permesso di individuare le attività di PTC S.r.l. che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

In considerazione delle attività svolte dall'ente sono stati valutati rilevanti (nel senso di essere potenzialmente a rischio di commissione nell'interesse o a vantaggio della società) ai fini della predisposizione del Modello le categorie di reato di seguito elencate (per il dettaglio generale dei reati si rinvia all'apposito paragrafo della parte generale del presente modello):

- delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (quali ad esempio corruzione, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, peculato, frode nelle pubbliche forniture, abuso d'ufficio, ecc. richiamati dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del D. Lgs. 231/01);

- delitti di criminalità organizzata (quale ad esempio il reati di associazione per delinquere, richiamati dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro l'industria e il commercio (art 25-bis.1 del D. Lgs. 231/01);
- reati societari (richiamati dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001 e da ultimo aggiornato attraverso la L. 190/2012 che ha introdotto il reato di "corruzione tra privati" art. 2635 c.c.);
- delitti contro la personalità individuale (richiamati dall'art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001);
- reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (omicidio colposo e lesioni personali gravi colpose richiamati dall'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001), cui è dedicata un'apposita sezione della presente parte speciale;
- reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (richiamati dall'art. 25-octies del D. Lgs. 231/01);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del D. Lgs. 231/01);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del D. Lgs. 231/01);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del D. Lgs. 231/01);
- reati ambientali (art. 25-undecies del D. Lgs. 231/01), cui è dedicata un'apposita sezione della presente parte speciale;
- reati relativi all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/01);
- reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/01);
- reato di contrabbando (art. 25-sexiesdecies del D. Lgs. 231/01).

Sono stati ritenuti **non rilevanti**, cioè non a rischio di potenziale commissione nell'interesse o a vantaggio dell'Azienda: i delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art 25-bis del D. Lgs. 231/01), i delitti di abuso di mercato (es. abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, richiamati dall'art. 25 sexies del D. Lgs. 231/01), i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine sociale (art 25-quater del D. Lgs. 231/01), i reati transnazionali e i reati relativi alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, il reato previsto e punito dall'art 604 bis c.p. di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (richiamati dall'art. 25-terdecies del D. Lgs. 231/01), il reato di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del D. Lgs. 231/01), i delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del D. Lgs. 231/01), i reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies del D. Lgs. 231/01).

Ciò in ragione delle attività svolte dall'Azienda che, allo stato attuale, non fanno intravedere rischi potenziali di commissione di simili fattispecie di illeciti.

5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Principi generali di controllo

I protocolli di controllo per le attività sensibili individuate all'interno delle categorie di reato ritenute rilevanti, sono fondati sui seguenti principi generali che dovrebbero essere rispettati:

- **Regolamentazione** (presidi formali, disposizioni aziendali, prassi operative, protocolli): regola formale o prassi consolidate idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili. Si precisa che ogni procedura-protocollo-istruzione- ecc.. e più in generale ogni documento citato nella presente parte speciale, sono da intendersi secondo le loro successive modifiche e integrazioni.
- **Tracciabilità/archiviazione**: principio secondo il quale a) ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente registrata; b) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali.
- **Segregazione delle funzioni**: equilibrata distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi, idonei ad evitare commistione di ruoli potenzialmente incompatibili o eccessive concentrazioni di responsabilità e poteri in capo a singoli soggetti. In particolare, deve essere garantita la separazione delle responsabilità tra chi esegue e chi autorizza il processo. Per le attività inerenti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro questo standard di controllo non è necessariamente applicabile in quanto non perfettamente coerente con la normativa specifica vigente che prevede specificamente l'individuazione di ruoli e responsabilità.
- **Responsabilità**: i poteri autorizzativi e di firma devono essere: a) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; b) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

In relazione ad ogni attività sensibile individuata sono definiti, qualora necessari, due ulteriori elementi di garanzia; in particolare i protocolli specifici di controllo e i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

6. MISURE GENERALI DI PREVENZIONE

Vengono definite le seguenti misure generali di prevenzione adottate da PTC S.r.l.:

- Osservanza dei principi di riferimento del Codice Etico di PTC S.r.l., ossia il Codice Etico di EMAK S.p.a..
- Divieto di porre in essere condotte che possano ingenerare il rischio di commissione delle fattispecie di reato elencate nelle seguenti schede descrittive.
- Attività di formazione e informazione dei soggetti operanti in azienda finalizzata alla crescita di consapevolezza in ordine alle attività sensibili.

- Attività di controllo gerarchico.
- Attività di controllo anche attraverso verifiche ispettive mirate e periodiche dell'OdV.

7. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

7.1. DESCRIZIONE REATI

Art. 24 D. Lgs. n. 231/01 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

“In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.

Nello specifico si tratta dei reati di:

a) Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.”

b) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

c) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

“Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente”.

d) Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032”.

e) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis, c.p.)

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.”

f) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter, comma 1, c.p.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 ad euro 1.032.”

g) Frodi nel settore agricolo (art. 2 Legge 898/1986)

“Chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sè o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è inferiore ad un decimo del beneficio legittimamente spettante, e comunque non superiore a lire venti milioni si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detto Fondo, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1”.

Art. 25 D. Lgs. n. 231/01 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

“In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell’articolo 319-bis quando dal fatto l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all’ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b).

Se prima della sentenza di primo grado l’ente si è efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall’articolo 13, comma 2”.

Nello specifico si tratta:

a) Peculato (art. 314 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”.

b) Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.

c) Concussione (art. 317 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che abusando della sua qualità e dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.”

d) Corruzione impropria (art. 318 c.p.)

“Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d’ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.”

e) Corruzione propria (art. 319 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.”

f) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.”

g) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.”

h) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

“Le disposizioni dell’articolo 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all’articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.”

i) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.”

j) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al comma primo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.”

k) Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.”

l) Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità”.

m) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter(2) e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

7.2. SANZIONI

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
Malversazione ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (316-bis del	Fino a 500 quote	Da 3 a 24 mesi Divieto di contrattare con la pubblica

<p>codice penale)</p> <p>Indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato (art. 316-ter del codice penale)</p> <p>Truffa commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, del codice penale)</p> <p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis del codice penale)</p> <p>Frode informatica commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter del codice penale)</p> <p>Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 cod. pen.)</p> <p>Frodi nel settore agricolo (art. 2 Legge 898/1986)</p>	<p>Da 200 a 600 quote se profitto di rilevante entità, ovvero se il danno derivato è di particolare gravità</p>	<p>amministrazione salvo che per ottenere un pubblico servizio</p> <p>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</p> <p>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</p>
<p>Corruzione per atto d'ufficio (art. 318 del codice penale)</p> <p>Istigazione alla corruzione (art. 322, commi 1 e 3, del codice penale)</p> <p>Pene per il corruttore (art. 321 del codice penale)</p>	<p>Da 100 a 200 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.)</p> <p>Da 100 a 200 quote</p> <p>Da 200 a 600 quote</p>	<p>Da 12 a 24 mesi</p>
<p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 del codice penale)</p> <p>Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, comma 1, del codice penale)</p> <p>Pene per il corruttore (321 del codice penale)</p> <p>Istigazione alla corruzione (ipotesi di cui all'art. 322, commi 2 e 4, del codice penale)</p>	<p>Da 200 a 600 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.)</p>	<p>Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività da 12 a 24 mesi; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni - funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

		- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Concussione (art. 317 codice penale)</p> <p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 del codice penale) aggravata <i>ex art. 319-bis</i> del codice penale, quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità</p> <p>Corruzione in atti giudiziari se dal fatto deriva ingiusta condanna (art. 319-ter, comma 2, del codice penale)</p> <p>Pene per il corruttore (321 del codice penale)</p>	<p>Da 300 a 800 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.)</p>	<p>Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività da 12 a 24 mesi; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni - funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli Organi delle Comunità Europee o di Stati esteri (art. 322 bis, cod. pen.)</p>	<p>Da 300 a 800 quote</p>	
<p>Peculato (art. 314 cod. pen., I comma), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 cod. pen.), abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.).</p>	<p>Fino a 200 quote</p>	

7.3. PROCESSI COINVOLTI

1. Pagamenti ai fornitori

Regolamentazione: in maniera riassuntiva sono riportati i passaggi da osservarsi nell'attività:

- a) definizione modalità di pagamento;
- b) verifica fatture con prestazione effettivamente ricevuta;
- c) scrittura del protocollo sulla fattura;
- d) inserimento in contabilità gestionale;
- e) autorizzazione e pagamento;
- f) verifiche periodiche di revisione.

Il processo è regolamentato attraverso procedure formalizzate che stabiliscono i passaggi richiesti per l'espletamento dell'attività: Gestione dei Flussi Finanziari, Obblighi Previdenziali e Obblighi Fiscali, e Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale. È precisato quali sono le funzioni e le responsabilità coinvolte; la procedura ha valore vincolante per tutto il personale e i collaboratori coinvolti nel processo.

Tracciabilità/archiviazione: l'utilizzo di un gestionale informatico per la contabilità permette di tracciare tutte le operazioni; i pagamenti vengono effettuati attraverso bonifico o riba il quale permette la rintracciabilità dell'operazione e la sua documentabilità.

Segregazione delle funzioni: i passaggi che conducono al pagamento vedono coinvolte più funzioni aziendali dotate di diversi poteri (Direttore e Amministrazione). L'attività amministrativa è svolta dagli uffici amministrativi. L'autorizzazione è data dal direttore generale; il controllo periodico è svolto dal Consiglio di amministrazione e/o dal Collegio Sindacale. La procedura sopra citata stabilisce i passaggi e le competenze; per ulteriore dettaglio si veda quanto descritto nell'Organigramma funzionale e nello Statuto dell'Azienda.

Responsabilità: lo Statuto dell'Azienda stabilisce in maniera vincolante qual è la funzione deputata ad autorizzare il processo in considerazione (Direttore Generale).

Protocolli specifici: divieto di bypassare procedura; divieto di provvedere a pagamenti su conti cifrati o su conti non espressamente riconducibili al soggetto che ha effettuato la prestazione; divieto di effettuare il pagamento in assenza di tutti i requisiti di controllo preventivo stabiliti dalla procedura.

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza: elenco riepilogativo dei destinatari dei pagamenti e degli importi riconosciuti (annualmente).

2. Pagamenti ai dipendenti

Regolamentazione: la gestione del processo deve svolgersi nel rispetto delle seguenti fasi (riportate in maniera riassuntiva):

- a) rilevazione presenze;
- b) verifica prestazione lavorativa;
- c) invio dati all'ufficio paghe esterno;
- d) ricezione buste paga e un file degli importi per i pagamenti;
- e) controllo delle buste paga (ufficio direzionale);
- f) autorizzazione al pagamento;
- g) archiviazione documentazione.

Risulta vincolante per tutte le funzioni interessate quanto disposto, in maniera più completa, dalla procedura: "Procedura assunzioni e gestione del personale".

Tracciabilità/archiviazione: gli uffici competenti (personale, consulente esterno) conservano tutta la documentazione attinente il processo considerato; i pagamenti sono effettuati attraverso il circuito bancario e perciò tracciabili.

Segregazione delle funzioni: nel rispetto del principio di segregazione il processo prevede il coinvolgimento di più funzioni; la fase di raccolta e preparazione dati (ufficio del personale), preparazione dei dati di pagamento (ufficio contabilità), e pagamento (direttore generale) sono svolte da funzioni diverse dell'Azienda.

Responsabilità: il processo autorizzativo che vede il coinvolgimento della Direzione si svolge in pieno accordo con quanto stabilito dai poteri di firma e di rappresentanza stabiliti dallo Statuto.

Protocolli specifici: divieto di effettuare pagamenti a dipendenti o collaboratori in violazioni delle regole stabilite nella procedura di riferimento. Divieto di riconoscere rimborsi o altri emolumenti in assenza dei giustificativi.

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza: Relazione sulle assunzioni del personale (indeterminati, determinati, somministrati).

3. Gestione del personale

Regolamentazione: il processo si svolge nel rispetto dei seguenti passaggi esposti in forma riassuntiva:

- a) controllo prestazione lavorativa e presenze;
- b) determinazione posizioni organizzative e indennità;
- c) predisposizione cedolini tramite consulente esterno;
- d) verifica dati ed effettuazione pagamenti;
- e) elaborazione dati contributi INPS;
- f) elaborazione dati per F24 (contributi, IRPEF, addizionali);
- g) elaborazione dati 730 e 770.

Si rimanda alla procedura avente rilievo vincolante per tutte le funzioni aziendali.

Tracciabilità/archiviazione: i fascicoli dei dipendenti conservano tutta la documentazione di rilievo dei dipendenti; l'utilizzo del gestionale informatico contribuisce a rendere tracciabili i dati. Le dichiarazioni ai fini fiscali e previdenziali sono documentate e rintracciabili anche da un consulente esterno.

Segregazione delle funzioni: il processo deve essere governato dall'intervento di più funzioni che garantiscono l'assenza di condotte discrezionali non basate su dati oggettivi. Il controllo delle prestazioni è effettuato dalle funzioni responsabili, i dati sono predisposti dal consulente esterno, i pagamenti sono effettuati dalla Direzione.

Responsabilità: le responsabilità sono chiaramente determinate dalle regole gestionali interne (richiamo al documento interno organigramma e mansionario costituenti parte integrante del Modello). I poteri di firma sono stabiliti dallo Statuto aziendale in capo alla Direzione Generale.

Protocolli specifici: divieto di effettuare pagamenti per importi diversi dalle prestazioni rese dal personale; divieto di attribuzione di benefit in assenza di determinazione degli organi di vertice aziendali; divieto di attribuzione di posizioni organizzative in deroga alla regolamentazione aziendale vigente.

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza: riepilogo annuale delle retribuzioni erogate per singolo dipendente-collaboratore.

4. Ispezioni

Regolamentazione: il processo deve avvenire nel rispetto delle regole stabilite dalle procedure vigenti; in sintesi l'attività richiede il rispetto dei seguenti passaggi:

- a) accesso ispettivo e assistenza all'attività;
- b) informativa alla Direzione generale;
- c) richiesta eventuale di partecipazione di un professionista esterno;
- d) sottoscrizione verbale;
- e) archiviazione;
- f) trasmissione al CdA;
- g) verifica verbali;
- h) comunicazioni con l'autorità sempre tramite registrazione scritta.

Si fa particolare riferimento alla Procedura ispezioni

Tracciabilità/archiviazione: tutti i verbali ispettivi e le eventuali comunicazioni devono essere archiviate dagli uffici e funzioni deputate.

Segregazione delle funzioni: lo standard viene garantito dall'intervento nel processo di diverse funzioni; assistenza (funzione interessata e/o delegata); protocollazione (ufficio direzione); verifica verbali di ispezione (Direttore Generale); comunicazioni agli enti (Direzione); archiviazione (ufficio direzione).

Responsabilità: lo standard è rispettato in quanto la Direzione è un soggetto dotato dei necessari poteri di firma.

Protocolli specifici: divieto di violazione delle regole stabilite all'interno della procedura di cui sopra; divieto di offrire denaro, beni o altra utilità ai soggetti che procedono alle ispezioni; divieto di intervenire sul soggetto partecipante all'ispezione al fine di impedire il regolare andamento ispettivo attraverso dichiarazioni mendaci o omissione di dichiarazioni.

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza: accessi ispettivi (al verificarsi del caso).

5. Finanziamenti di provenienza pubblica

Regolamentazione: il processo di richiesta di finanziamenti deve essere condotto secondo le seguenti fasi:

- a) ricerca e valutazione dei finanziamenti;
- b) predisposizione del progetto internamente o tramite soggetto esterno;
- c) approvazione del progetto;
- d) invio dati all'ente erogante;
- e) rendicontazione;

f) archiviazione.

Sono in ogni caso validi i principi e le regole stabilite nel Codice Etico e nel Codice disciplinare dei dipendenti.

Tracciabilità/archiviazione: tutta la documentazione inerente il processo per giungere ad un finanziamento è archiviata dal settore competente (all'uopo delegato).

Segregazione delle funzioni: il processo deve prevedere la separazione dei compiti per le attività di richiesta di finanziamenti (Direttore Generale); Rendicontazione (ufficio appositamente delegato), Stesura del progetto (Responsabile del progetto delegato, supervisione delle Direzione generale).

Responsabilità: le attività devono svolgersi in coerenza con la assegnazione dei poteri e competenze stabilita all'interno dello Statuto e nell'organigramma e mansionario.

Protocolli specifici: rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico; divieto di utilizzo dei finanziamenti ottenuti per scopi diversi da quelli cui sono destinati; obbligo di archiviazione specifica della documentazione attinente finanziamenti di tipo pubblico; divieto di richiedere finanziamenti a soggetti o istituti di dubbia provenienza; divieto di falsificazione di dati utili all'ottenimento dei finanziamenti.

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza: elenco di tutti i finanziamenti richiesti (annualmente), Elenco di tutti i finanziamenti ottenuti (annualmente).

6. Acquisto di beni e servizi

Regolamentazione: il processo deve trovare esecuzione nel rispetto delle regole stabilite dall'azienda; in forma riassuntiva nel rispetto dei seguenti principi:

- a) segnalazione necessità;
- b) valutazione e decisione sulla richiesta;
- c) emissione acquisto diretto alle condizioni definite;
- d) ricezione offerte, valutazione e accettazione;
- e) firma ed emissione ordine;
- f) gestione fatture e controllo fornitura;
- g) archiviazione documentazione.

Tracciabilità/archiviazione: la tracciabilità è garantita in ragione dei requisiti giuridici da rispettare in particolare nell'utilizzo del sistema informatico. Negli altri casi sono le regole di cui sopra a prevedere passaggi formali che determinano la documentabilità dell'intero processo.

Segregazione delle funzioni: l'intervento di diverse funzioni garantisce il rispetto dello standard di controllo; in particolare: valutazione necessità e determinazione delle condizioni (ufficio amministrazione finanza e controllo/Direzione Generale a seconda dell'importo se superiore a 1000 euro); ricezione offerte, valutazione offerte, aggiudicazione e firma dell'ordine (Direzione generale), gestione ordine e fatturazione (Ufficio contabilità).

Responsabilità: lo standard di controllo è rispettato in quanto i soggetti coinvolti nella gestione del processo posseggono i poteri decisionali in ragione delle prerogative attribuite dallo Statuto o nell'organigramma e mansionario.

Protocolli specifici: divieto di provvedere ad acquisti in violazione delle regole procedurali interne; divieto di accettare omaggi o altri benefit da soggetti che potenzialmente possano risultare essere fornitori; obbligo di dichiarare eventuali rapporti di parentela (o comunque eventuali situazioni di conflitto di interesse) con il potenziale fornitore da parte dei soggetti coinvolti nel processo decisionale; obbligo di verificare eventuali rapporti (di parentela o commerciali) del fornitore con Pubblici Ufficiali.

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza: riepilogo annuale delle forniture e degli importi riconosciuti.

7. Consulenze

Regolamentazione: l'attività di affido di consulenze deve svolgersi secondo quanto stabilito dalle regole gestionali interne, che prevedono i seguenti passaggi principali:

- a) determinazione livelli massimi di affidamento;
- b) segnalazione necessità;
- c) avvio procedura selettiva;
- d) selezione del consulente;
- e) conferimento incarico e verifica dello svolgimento dello stesso;
- f) gestione fatturazione.

Tracciabilità/archiviazione: la tracciabilità è garantita dal fatto che i passaggi del processo (determinazione generale, selezione, affidamento incarico e fatturazione) sono documentabili in ragione delle regole procedurali stabilite internamente.

Segregazione delle funzioni: il principio di controllo è rispettato in ragione dell'intervento nel processo di diverse funzioni aziendali; determinazione livelli annui (CDA), segnalazione esigenza (Direzione), avvio procedura selettiva e valutazione candidature (Direzione generale, Responsabile interessato), conferimento incarico e controllo attività (Direzione generale), gestione fatturazione (Contabilità).

Responsabilità: lo standard di controllo è rispettato in quanto i soggetti coinvolti nella gestione del processo posseggono i poteri decisionali in ragione delle prerogative attribuite dallo Statuto e dalle procedure gestionali in vigore.

Protocolli specifici: divieto di provvedere all'affidamento di incarichi bypassando le regole stabilite dall'azienda; divieto di accettare omaggi o altri benefit da potenziali consulenti; obbligo di dichiarare eventuali rapporti di parentela (o comunque eventuali situazioni di conflitto di interesse) con il potenziale consulente da parte dei soggetti coinvolti nel processo decisionale; obbligo di verificare eventuali rapporti (di parentela o commerciali) del consulente con Pubblici Ufficiali.

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza: riepilogo annuale delle consulenze affidate e relativo importo (superiore a 10.000 euro).

8. Sponsorizzazioni

Regolamentazione: il processo di ricezione di sponsorizzazione deve svolgersi nel rispetto di regole generali che garantiscano la trasparenza delle decisioni e l'assenza di conflitti di interesse.

Si richiamano in modo particolare le regole stabilite all'interno del Codice Etico dell'azienda.

Tracciabilità/archiviazione: le decisioni devono vedere il coinvolgimento del CdA o della Direzione Generale e pertanto risultare nei libri verbali dell'azienda o comunque da documento formale.

Segregazione delle funzioni: attraverso il coinvolgimento del CdA e/o del Direttore Generale nella fase decisionale si garantisce il più alto livello di controllo.

Responsabilità: lo standard è rispettato in quanto la delibera autorizzativa deve essere rimessa al CdA e/o alla Direzione Generale.

Protocolli specifici di controllo: divieto di fornire sponsorizzazioni da soggetti riconducibili ai fornitori in rapporto con l'azienda.

Flussi informativi all'organismo di vigilanza: dati relativi al coinvolgimento del CdA o della direzione generale per le decisioni di accettare sponsorizzazioni delibere che autorizzano sponsorizzazioni.

9. Obblighi previdenziali

Regolamentazione: il processo di gestione degli adempimenti previsti in materia previdenziale avviene nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa e dalle procedure aziendali di riferimento; i passaggi sotto forma riepilogativa sono:

- a) elaborazione dei dati di pagamento utili ai fini previdenziali per i dipendenti (ufficio buste paga esterne);
- b) elaborazione dei dati di ritenuta d'acconto per i professionisti (ufficio contabilità);
- c) compilazioni dei moduli F24 (ufficio contabilità);
- d) sottoscrizione dei documenti;
- e) autorizzazioni e pagamento.

Tracciabilità/archiviazione: i dati che compongono le dichiarazioni sono archiviati; i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili.

Segregazione delle funzioni: è previsto il coinvolgimento di diverse funzioni aziendali; preparazione dati (ufficio personale), elaborazione dati e compilazione moduli per i pagamenti (consulente esterno), autorizzazione al pagamento (Direttore Generale).

Responsabilità: i ruoli aziendali coinvolti nell'elaborazione del processo sono dotati dei necessari poteri in ragione delle prerogative attribuitegli dall'organigramma.

La funzione dotata dei poteri autorizzativi è la Direzione in ragione di quanto stabilito dallo Statuto.

Protocolli specifici di controllo: divieto di provvedere a pagamenti in assenza delle autorizzazioni dei soggetti aziendali deputati (Direzione).

Flussi informativi all'organismo di vigilanza: Modello 770 (annualmente).

10. Dichiarazioni dei redditi

Regolamentazione: il processo di gestione degli adempimenti previsti per la predisposizione della dichiarazione dei redditi avviene nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa e dalle procedure aziendali di riferimento; i passaggi sotto forma riepilogativa sono:

- a) elaborazione dei dati utili ai fini della dichiarazioni (ufficio contabilità e consulente esterno);
- b) validazione delle dichiarazioni (legale rappresentante);
- c) controllo delle dichiarazioni (collegio sindacale).

Tracciabilità/archiviazione: i dati che compongono le dichiarazioni sono archiviati e documentabili.

Segregazione delle funzioni: lo standard è rispettato poiché nel processo vengono coinvolte diverse funzioni; elaborazione dati (ufficio contabilità e consulente esterno); validazione dichiarazione (legale rappresentante), controllo dei dati (Collegio Sindacale).

Responsabilità: i ruoli aziendali coinvolti nell'elaborazione del processo sono dotati dei necessari poteri in ragione delle prerogative attribuitegli dall'organigramma.

Il legale rappresentante provvede alla sottoscrizione della dichiarazione.

Protocolli specifici di controllo: le dichiarazioni devono prevedere la firma del legale rappresentante.

Flussi informativi all'organismo di vigilanza: dichiarazione dei redditi (annualmente).

7.4. MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE

Vengono definite le seguenti misure generali di prevenzione adottate da PTC S.r.l.:

- ✓ Attività specifica di controllo da parte dei soggetti apicali in relazione alla documentazione da presentare alla P.A., ad enti pubblici o delle Comunità Europee per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti. In particolare è fatto obbligo ai preposti delle aree interessate di verificare la veridicità e di visitare la documentazione tecnica ed economica relativa a progetti, acquisti, vendite, ecc. volte alle richieste di erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici che dovranno essere sottoposti al vaglio, del Direttore Generale.
- ✓ La rendicontazione di finanziamenti pubblici deve espressamente contenere una parte narrativa in cui si riportano le attività realizzate ed una parte economica nella quale si riportano le spese sostenute. La coerenza di queste due parti è verificata e sottoscritta dal responsabile amministrativo e dal responsabile nella cui area sono state realizzate le attività.

- ✓ Devono essere comunicati all'OdV l'ottenimento di finanziamenti pubblici e l'avvenuta rendicontazione degli stessi (superiori a 50.000).
- ✓ Tutti i documenti di rendicontazione devono essere messi a disposizione dell'OdV che potrà visionarli in ogni momento.
- ✓ Controllo della documentazione aziendale con particolare riferimento alle fatture passive finalizzate ad evitare la creazione di fondi occulti utilizzabili per pratiche corruttive.
- ✓ Divieto di effettuare elargizioni di qualsiasi natura a pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (anche sotto forma di promesse di assunzione, affidamento di incarichi di consulenza, assegnazione di commesse ecc.) in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati, nonché a beneficio di altri individui o entità giuridiche riconducibili alla sfera di interesse di questi ultimi.

8. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

8.1. DESCRIZIONE REATI

Art. 24 bis D. Lgs. n. 231/01 - "Delitti informatici e trattamento illecito dei dati"

"In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)."

Nello specifico si tratta:

a) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni”.

b) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistema informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri, un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a un anno e con la multa sino a € 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164 a € 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.”

c) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.”

d) Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte intercettare, impedire od interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater”.

e) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.”

f) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635, ovvero il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

g) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635- quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

h) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

"Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata."

i) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater."

j) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

"Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329."

k) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies, c.p.)

"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro."

8.2. SANZIONI

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<p>Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)</p> <p>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art.617-<i>quinquies</i> c.p.)</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art.635-<i>bis</i> c.p.)</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art.635-<i>ter</i> c.p.)</p> <p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-<i>quinquies</i> c.p.)</p>	Da 100 a 500 quote	<p>art. 9, comma 2, lett. a), b), e)</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi
<p>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-<i>quinquies</i> c.p.)</p>	Fino a 300 quote	<p>art. 9, comma 2, lett. b), e)</p> <ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzar beni o servizi
<p>Documenti informatici (art. 491-<i>bis</i> c.p.)</p> <p>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-<i>quinquies</i> c.p.)</p>	Fino a 400 quote	<p>art. 9, comma 2, lett. c), d), e)</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi

8.3. PROCESSI COINVOLTI

11. Gestione strumenti e risorse informatiche, accesso reti

Regolamentazione: l'attività deve avvenire nel rispetto delle regole vigenti in azienda. La gestione delle cartelle di rete, l'invio dei dati agli enti interessati, e l'archiviazione delle comunicazioni devono avvenire in adempimento delle regole di comportamento stabilite.

Si richiamano in particolare il **DPS**, le regole all'interno del Codice di comportamento sull'utilizzo di strumenti informatici, e il nuovo GDPR UE 2016/679 per la protezione dei dati. È previsto inoltre che i soggetti abilitati ad operare attraverso l'accesso alle reti ricevano la nomina ad Amministratore di sistema e quelli abilitati al rapporto con gli enti ricevano la nomina a Responsabile dei dati (aggiornamento periodico del DPS, gestione delle password esterne tramite elenco in file word con relativo password conferita ad un elenco definito di persone).

Tracciabilità/archiviazione: tutta la documentazione e le operazioni effettuate sono registrate attraverso l'utilizzo dei server aziendali.

Segregazione delle funzioni: lo standard viene rispettato attraverso l'ingresso nel processo decisionale di più funzioni, tra cui anche quella di un consulente esterno che predispone ed aggiorna il DPS e la documentazione collegata a tale adempimento.

Responsabilità: i soggetti che intervengono all'interno del processo sono dotati dei poteri secondo quanto previsto nell'organigramma e mansionario.

Protocolli specifici di controllo: è fatto divieto di accedere a rete informatica degli enti se non per finalità direttamente collegate all'espletamento dell'attività lavorativa assegnata; è fatto divieto di diffondere credenziali o password di accesso a rete informatiche di rilievo pubblico; è fatto divieto di rendicontare dati non veritieri.

Flussi informativi all'organismo di vigilanza: elenco delle reti informatiche pubbliche cui l'azienda è abilitata ad accedere (annualmente).

8.4. MISURE DI PREVENZIONE

Vengono definite le seguenti misure generali di prevenzione adottate da PTC S.r.l.:

- ✓ È fatto divieto a tutti i dipendenti di utilizzare computer, elaboratori o apparati informatici diversi da quelli forniti dall'azienda.
- ✓ Dovranno essere protetti da password tutte le reti internet accessibili da esterni.
- ✓ In aggiunta alle misure sopra elencate i destinatari sono tenuti al rispetto dello specifico "Protocollo sull'utilizzo delle apparecchiature informatiche".

9. REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

9.1. DESCRIZIONE REATI

Art.24 ter D. Lgs. n. 231/01 - “Delitti di criminalità organizzata”

“In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.”

Nello specifico si tratta:

a) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un

minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.”

b) Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis, c.p.)

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.”

c) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. n. 309/1990)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.

9.2. SANZIONI

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
Associazione per delinquere (art. 416, cod. pen.) comma 6	Da 400 a 1000 quote	Non inferiore a 12 mesi
Associazione per delinquere (art. 416, cod. pen.) escluso comma 6	Da 300 a 800 quote	
Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis, cod. pen.)	Da 400 a 1000 quote	Non inferiore a 12 mesi
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. n. 309/1990)	Da 400 a 1000 quote	Non inferiore a 12 mesi

9.3. PROCESSI COINVOLTI

I processi più a rischio risultano essere il processo ‘Rapporti con i Soci’; ‘Partecipazione a nome della Società a trattative, appalti, licitazioni pubbliche e private, bandi europei, statali, regionali, provinciali, comunali o di qualsiasi ente locale; firma di progetti di finanziamento, rilascio di firme

di avallo ad enti finanziatori, costituzione ATI /ATS, ecc.’; più tutti i processi mappati nell’area ‘Reati contro la P.A.’

12. Rapporti clienti – fornitori

Regolamentazione: in maniera riassuntiva sono riportati i passaggi da osservarsi nell’attività:

- a) identificazione del cliente-fornitore;
- b) acquisizione del maggior numero di informazioni rilevanti sulle attività e sull’operato dei propri fornitori, soci e partner al fine di valutare la coerenza e la compatibilità tra l’operazione in essere e il profilo della controparte (creazione cartella cliente – fornitore report commerciale);
- c) Decisione di analizzare la situazione economica del cliente;
- d) verifica, in base alle conoscenze acquisite, dell’affidabilità del cliente-fornitore, sul cliente esiste un’assicurazione sui crediti (tramite fornitore esterno);
- e) Invio dell’Offerta tramite email con il gestionale aziendale con soltanto ragione sociale e referente;
- f) accettazione dell’offerta e invio della scheda anagrafica (ufficio commerciale);
- g) inserimento in anagrafica dei dati (Ufficio amministrazione);
- h) Ufficio pesa per la documentazione richiesta in caso di documentazione da archivio (dichiarazione ai fini fiscali).

In caso di appalto di parte del servizio il controllo di solvibilità e di tutte le autorizzazioni avviene in fase iniziale di identificazione del fornitore e successivamente vengono inserite sul gestionale dopo l’accettazione dell’offerta da parte dell’ufficio ambiente e sicurezza.

Il processo è regolamentato attraverso procedure formalizzate che stabiliscono i passaggi richiesti per l’espletamento dell’attività: inserimento in anagrafica dei dati dei clienti-fornitori ai fini fiscali.

Si fa riferimento alle procedure del Sistema di Gestione: Procedura “PR 08 01 14 Commerciale sito Rubiera”

È precisato quali sono le funzioni e le responsabilità coinvolte; la procedura ha valore vincolante per tutto il personale e i collaboratori coinvolti nel processo.

Tracciabilità/archiviazione: l’utilizzo di un gestionale informatico per le anagrafiche permette di tracciare tutte le operazioni e la documentabilità. Una parte delle informazioni relative al cliente/fornitore sono archiviate in una cartella elettronica o anche in formato cartaceo.

Segregazione delle funzioni: i passaggi che conducono alla costituzione di nuovi rapporti commerciali vedono coinvolte più funzioni aziendali dotate di diversi poteri.

L’attività amministrativa è svolta dagli uffici amministrativi. L’autorizzazione è data dal direttore generale e direttore commerciale; il controllo periodico è svolto dal Collegio Sindacale.

La procedura sopra citata stabilisce i passaggi e le competenze; per ulteriore dettaglio si veda quanto descritto nell’Organigramma, mansionario e nello Statuto dell’Azienda.

Responsabilità: il mansionario dell'azienda stabilisce in maniera vincolante qual è la funzione deputata ad autorizzare il processo in considerazione (Direttore Commerciale, Direttore Generale, Ufficio Commerciale).

Protocolli specifici: divieto di collaborare con clienti e fornitori non inseriti in anagrafica; divieto di provvedere a pagamenti su conti cifrato o su conti non espressamente riconducibili al soggetto che ha effettuato la prestazione; divieto di effettuare il pagamento in assenza di tutti i requisiti di controllo preventivo stabiliti dalla procedura, inserimento nei contratti di clausole 231 nel rispetto del codice etico e del Modello di PTC s.r.l..

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza: elenco dei nuovi clienti con un fatturato superiore ai 50.000 euro o fornitori con cui si è costituita una ATI o collaborazione commerciale (annualmente).

9.4. MISURE DI PREVENZIONE

Vengono definite le seguenti misure generali di prevenzione adottate da PTC S.r.l.:

- ✓ È fatto obbligo di tenere aggiornata l'anagrafica clienti/fornitori.
- ✓ È fatto obbligo al responsabile amministrativo di verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro, di verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari ed ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.
- ✓ Con i clienti a cui viene consegnata un attrezzatura è consigliata la predisposizione di un apposito contratto che gestisca il rapporto con il cliente;
- ✓ In caso di appalto di parte del servizio il controllo di solvibilità e di tutte le autorizzazioni avviene in fase iniziale di identificazione del fornitore e successivamente vengono inserite sul gestionale dopo l'accettazione dell'offerta da parte dell'ufficio ambiente e sicurezza;
- ✓ Il responsabile commerciale ha l'obbligo di verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e *partner* commerciali/finanziari e di segnalare al Direttore Generale ed all'ODV eventuali anomalie o possibili commistioni con soggetti dediti ad attività illecite.

10.I REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E IN MATERIA DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

10.1. DESCRIZIONE REATI

Art. 25 bis.1 D. Lgs. n. 231/01 - "Delitti contro l'industria ed il commercio"

"In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2."

Nello specifico si tratta:

a) Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)

"Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".

b) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

"Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

c) Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.

d) Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.

e) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”.

f) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

“Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103”.

g) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è Elenco dei reati ex D. Lgs n. 231/01 – versione aggiornata al dicembre 2011 3 preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro”.

h) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

“Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

i) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.

10.2. SANZIONI

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
Contraffazione, alterazione o uso di marchio, segni distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	Fino a 500 quote	Da 3 a 12 mesi
Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.) Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) Fabbricazione e commercio di beni	Fino a 500 quote	

realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517ter c.p.) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517quater c.p.)		
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513bis c.p.) Frodi con le industrie nazionali (art. 514 c.p.)	Fino a 800 quote	

10.3. PROCESSI COINVOLTI

- **Acquisto di beni e servizi** (Si veda PA)
- **Rapporti clienti – fornitori** (si veda Criminalità Organizzata)

10.4. MISURE DI PREVENZIONE

Tutti i destinatari del presente Modello, devono astenersi dalle seguenti condotte:

- ✓ Porre in essere qualsiasi situazione il cui scopo si risolva essenzialmente nel compiere atti di illecita concorrenza, frodi contro l'industria e il commercio ovvero attività finalizzate a turbare la libertà dell'iniziativa economica e commerciale di società concorrenti;
- ✓ Diffondere notizie, tramite pubblicità menzognera idonee a danneggiare l'altrui azienda e finalizzate a generare una situazione di inganno che vizia le scelte del cliente provocando, di conseguenza, uno sviamento della clientela e un danno all'azienda concorrente;
- ✓ Porre in essere violenza o minaccia sulle cose od utilizzare mezzi fraudolenti, al fine di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;
- ✓ Mantenere contatti professionali non autorizzati o comunque non trasparenti con concorrenti;
- ✓ Rappresentare o trasmettere dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, su acquisti o vendite di prodotti con nomi, marchi o segni distintivi protetti ovvero con caratteristiche di origine, provenienza, qualità o quantità dichiarate;
- ✓ Consegnare all'acquirente un prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità rispetto a quello concordato;
- ✓ Predisporre piani od interventi di qualsiasi natura volti a realizzare pratiche che turbino l'attività industriale o commerciale altrui;
- ✓ Diffondere notizie e apprezzamenti sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito;

- ✓ Progettare, realizzare, utilizzare, detenere per la vendita, vendere o mettere altrimenti in circolazione prodotti realizzati usurpando titoli di proprietà industriale o in violazione degli stessi;
- ✓ Riprodurre abusivamente, imitare, manomettere marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli in titolarità di terzi.

11.I REATI SOCIETARI

Con particolare riguardo alle comunicazioni che vengono rese a terzi sulla condizione finanziaria ed economica dell'Azienda, è fatto preciso obbligo agli Organi Sociali ai Dirigenti, ai Dipendenti ed ai Collaboratori tutti:

- di osservare un comportamento corretto, nel rispetto delle regole di legge e delle procedure aziendali, nelle attività volte alla formazione del bilancio, alla predisposizione dei budget ed in ogni comunicazione rivolta a terzi, fornendo, in ogni caso, informazioni veritiere e corrette sulla destinazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Azienda;
- di effettuare le comunicazioni previste dalla legge o dalle regole aziendali o dai rapporti convenzionali osservando caratteri di tempestività e di veridicità;
- di fornire, agli Organi di vigilanza esterni od interni, dati veritieri e certi, evitando ogni sorta di atteggiamenti falsi o lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà;
- soprassedere dall'effettuazione di comunicazioni richieste dalla legge sulla storia economica dell'azienda;
- evitare qualsiasi comportamento od iniziativa che possa risultare ostativa allo svolgimento delle funzioni degli Organi di vigilanza, controllo e decisione o che si traducano in ostacoli all'acquisizione dei dati necessari da parte della Pubblica Autorità, anche in sede di esercizio delle funzioni ispettive previste dalla legge;
- accettare denaro o altra utilità dai propri fornitori o potenziali fornitori al fine di accordare loro una preferenza nella scelta del prodotto o del servizio offerto.

L'Azienda si impegna a promuovere e svolgere iniziative di formazione e di aggiornamento, al fine di accrescere la conoscenza degli adempimenti di carattere societario e di migliorare le modalità di assolvimento degli adempimenti dovuti.

11.1. DESCRIZIONE REATI

Art.25 ter D. Lgs. n. 231/01 - "Reati societari"

"In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote (3);
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.”

Nello specifico si tratta:

j) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

k) False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

l) Falso in prospetto (art. 173-bis, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

“Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto

o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.

m) Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

n) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

o) Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

p) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

q) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

r) Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.)

“L’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall’articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.

s) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

t) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

u) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura

rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.

v) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.

w) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

x) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

y) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro

anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza”.

z) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

“Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale”.

11.2. SANZIONI

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Da 100 a 150 quote	
False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci e dei creditori (art. 2622, I comma c.c.)	Da 150 a 330 quote	
False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci e dei creditori (art. 2622, III comma c.c.)	Da 200 a 400 quote	
Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	Da 100 a 180 quote	
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	Da 100 a 180 quote	
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	Da 100 a 130 quote	
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	Da 100 a 180 quote	
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	Da 150 a 330 quote	
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)	Da 200 a 500 quote	
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	Da 100 a 180 quote	
Indebita ripartizione dei beni sociali	Da 150 a 330 quote	

da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)		
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	Da 150 a 330 quote	
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	Da 200 a 500 quote	
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)	Da 200 a 400 quote	
Corruzione tra privati (art. 2635 co. 3 c.c.)	Da 200 a 400 quote	
Delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023)	Da 150 a 300 quote	

11.3. PROCESSI COINVOLTI

Tutti i reati sopra elencati e descritti sono riferibili all'Area Amministrazione ed il nuovo reato di Corruzione tra privati è riconducibile in particolare anche all'area relativa agli Acquisti e Vendite.

- **Pagamenti ai fornitori** (Si veda PA)
- **Pagamenti ai dipendenti** (Si veda PA)
- **Gestione del personale** (Si veda PA)
- **Acquisto di beni e servizi** (Si veda PA)
- **Consulente** (Si veda PA)
- **Sponsorizzazioni** (Si veda PA)
- **Obblighi previdenziali** (Si veda PA)
- **Dichiarazioni dei redditi** (Si veda PA)
- **Rapporti clienti – fornitori** (si veda Criminalità Organizzata)

13. Bilancio

Regolamentazione: ai fini della predisposizione del bilancio vengono osservate le disposizioni normative e quanto stabilito all'interno dello Statuto:

- a) tenuta contabilità e quadrature;
- b) deliberazione bilancio di previsione;
- c) predisposizione bilancio di esercizio;
- d) deliberazione sul bilancio;
- e) trasmissione all'organo di revisione e verifica;
- f) trasmissione al consiglio d'amministrazione.

Tracciabilità/archiviazione: i dati di contabilità e il bilancio sono conservati e tracciabili.

Segregazione delle funzioni: lo standard di controllo prevede il coinvolgimento di diverse funzioni aziendali; predisposizione dei dati (ufficio contabilità e Direzione); deliberazione (CdA); controllo (Collegio Sindacale).

Responsabilità: i soggetti deputati alle decisioni sono dotati dei poteri in ragione delle previsioni dello Statuto.

Protocolli specifici di controllo: obbligo di attenersi alle previsioni normative e statutarie ai fini della predisposizione del bilancio.

Flussi informativi all'organismo di vigilanza: bilancio approvato (annualmente).

14. Consiglio di Amministrazione

Regolamentazione: il processo che coinvolge le responsabilità deliberative consiliari prevede in sintesi il rispetto dei seguenti passaggi:

- a) fissazione ordine del giorno;
- b) verbalizzazione sedute;
- c) deliberazioni consiliari;
- d) firma verbali.

Tracciabilità/archiviazione: i verbali sono conservati nei libri verbali aziendale.

Segregazione delle funzioni: lo standard di controllo prevede il coinvolgimento di diverse funzioni apicali: convocazione CdA (Presidente), deliberazioni (Consiglio); controllo (Collegio Sindacale).

Responsabilità: i soggetti deputati alle decisioni e alle funzioni di controllo (CdA e organi sociali) sono dotati dei poteri in ragione delle previsioni dello Statuto.

Flussi informativi all'organismo di vigilanza: interventi correttivi da parte degli organi sociali o del Collegio Sindacale sulle delibere aziendali (al verificarsi dell'occorrenza).

11.4. MISURE DI PREVENZIONE

Tutti i destinatari del presente Modello, devono attenersi alle seguenti condotte:

- ✓ Agire, ciascuno secondo la propria funzione, in osservanza dei principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, nonché secondo le procedure statutariamente previste;
- ✓ Mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nello svolgimento delle procedure volte alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle comunicazioni sociali in generale;
- ✓ Mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione delle informazioni destinate a consentire ai possessori di quote sociali di formarsi opinioni e/o giudizi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società;

- ✓ Fornire informazioni veritiere ed appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- ✓ Assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, agevolando e garantendo ogni forma di controllo interno e promuovendo la libera formazione ed assunzione delle decisioni collegiali;
- ✓ Osservare scrupolosamente tutte le norme di legge poste a tutela dell'integrità del capitale sociale;
- ✓ Rispettare, in caso di riduzione del capitale sociale, di fusione e/o di scissione, le norme di legge poste a tutela dei creditori;
- ✓ Improntare le informazioni su strumenti finanziari non quotati al rispetto del diritto all'informazione, secondo criteri di accuratezza, coerenza con i principi e le politiche della società ed in conformità con le leggi, le regole e le pratiche di condotta professionale.

È vietato:

- ✓ Predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e delle sue controllate, nonché sull'evoluzione delle relative attività, sugli strumenti finanziari della Società e sui relativi diritti;
- ✓ Omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e della sua controllata nel suo insieme;
- ✓ Alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura informativa del bilancio;
- ✓ Restituire conferimenti ai soci o esentare i soci dall'effettuarli, al di fuori dei casi specificatamente previsti dalla legge;
- ✓ Ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- ✓ Acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- ✓ Effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;

- ✓ Procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- ✓ Tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale;
- ✓ Porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti, finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- ✓ Omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità competenti, tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- ✓ Esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società e della sua controllata nel suo insieme;
- ✓ Porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);

In aggiunta:

- ✓ È fatto obbligo di tracciare l'attività commerciale, evidenziando l'attività relativa ad incontri e principali contatti con clienti e/o potenziali partner commerciali;
- ✓ Le seguenti diverse fasi del processo commerciale devono essere tenute separate e tracciate tramite apposita documentazione scritta che evidenzia l'attività svolta:
 - a) Scouting per individuare l'opportunità commerciale;
 - b) Emissione e negoziazione dell'offerta;
 - c) Conclusione del contratto/adesione del Cliente all'offerta;
 - d) Emissione fattura attiva;
 - e) Registrazione fattura attiva;
 - f) Registrazione incasso.
- ✓ È fatto divieto di stipulare contratti di qualsiasi tipo verbalmente;
- ✓ L'approvazione delle proposte commerciali deve avvenire per iscritto evidenziando tutte le condizioni dell'accordo stesso, in particolare le condizioni economiche concordate e deve essere sottoposta al vaglio di almeno due soggetti tra cui il responsabile commerciale;
- ✓ Qualsiasi superamento dei limiti di affidamento del credito del cliente, nonché l'applicazione della scontistica, deve essere preventivamente proposta per iscritto (o tramite

e-mail) e sottoposta al vaglio del Responsabile Commerciale che pure deve risultare formalizzato con le medesime modalità.

- ✓ Il controllo listini viene effettuato da parte dell'ufficio costi e, nel caso in cui vi sia discrasia tra un prezzo in listino e quello effettivamente richiesto, è fatto obbligo di segnalare la problematica prima di procedere a qualsivoglia pagamento.
- ✓ Sia per i nuovi clienti, fornitori e partner commerciali è richiesto il rispetto di requisiti “minimi” di “onorabilità” del soggetto, nello specifico l’assenza di condanne penali definitive per reati previsti dal D.lgs. 231/01 (attestata da autocertificazione o casellario giudiziale);
- ✓ È fatto espresso divieto a chiunque operi in nome e per conto di PTC s.r.l. Di ricevere pagamenti dai clienti che non siano stati preventivamente autorizzati e concordati per iscritto con il responsabile commerciale;
- ✓ Una volta ricevuto il pagamento, questo deve risultare da atto scritto quietanzato dal cliente;
- ✓ Sono vietati omaggi e regalie, viaggi premio o trasferte per il raggiungimento di determinati budget di vendita.
- ✓ In relazione all’acquisto di beni, servizi e consulenze è fatto obbligo di rispettare le seguenti regole di comportamento generale:
 - a) Il fornitore/consulente deve sottoscrivere una dichiarazione di assenza di conflitti di interesse ed accettare di uniformarsi alle prescrizioni contenute nel Codice Etico dopo opportuna presa visione dello stesso;
 - b) I contratti e gli ordini di acquisto con fornitori e/o consulenti devono contenere le sanzioni disciplinari/contrattuali previste in caso di mancato rispetto delle indicazioni del presente Modello Organizzativo;
 - c) Tutta l’attività svolta dai consulenti deve essere debitamente documentata e il responsabile della funzione che si è avvalso della loro opera deve, prima della liquidazione dei relativi onorari, attestare l’effettività della prestazione ed ottenere il visto da parte del responsabile dell’amministrazione ed inoltrata all’odv;
 - d) La selezione dei fornitori e dei consulenti deve avvenire sulla base di criteri di valutazione oggettivi, trasparenti e documentabili quali l’effettività, la qualità, la convenienza, il prezzo, la professionalità, la competenza, l’efficienza ed in presenza di adeguate garanzie in ordine alla correttezza del fornitore/consulente stesso.
 - e) Devono in particolare essere documentate le diverse fasi del processo di acquisto con particolare riferimento alla necessità dell’approvvigionamento, alla ricerca dei fornitori/consulenti e alla fase di negoziazione e formalizzazione degli accordi di fornitura e consulenza con sottoscrizione dei relativi documenti (ordine di acquisto, lettera di incarico, contratto, ecc.).

- ✓ Per quanto riguarda lo svolgimento delle attività inerenti alla gestione del contenzioso è fatto obbligo alla società di scegliere legali e consulenti sulla base di criteri di serietà e competenza dei professionisti;
- ✓ In caso di contenzioso, è posto il divieto di interferire con il legale esterno e l'eventuale CTP della controparte;
- ✓ Si vieta qualsiasi rapporto con terzi volto ad ottenere informazioni su attività svolte da competitor ovvero da aziende che possano disporre di informazioni d'interesse per la Società;
- ✓ In relazione al bilancio e alla tenuta della contabilità le singole operazioni relative alla tenuta della contabilità e alla formazione del bilancio devono essere svolte nelle varie fasi da soggetti diversi, le cui competenze siano chiaramente definite e conosciute all'interno dell'organizzazione;
- ✓ I soggetti che partecipano alla predisposizione del bilancio devono rilasciare apposita dichiarazione attestante: la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio e nei documenti connessi, nonché degli elementi informativi messi a disposizione dalla società stessa e l'assenza di situazioni tali da configurare un conflitto di interessi;
- ✓ L'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutti i documenti contabili della società e può effettuare verifiche o ispezioni ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
- ✓ Ogni operazione straordinaria deve essere preventivamente comunicata all'organismo di Vigilanza.
- ✓ L'Organismo di Vigilanza, almeno una volta all'anno incontra il Collegio Sindacale, per condividere i controlli effettuati o da effettuare negli ambiti sopra descritti;
- ✓ Ottenere la sottoscrizione per adesione ai principi del Codice Etico da parte di tutti i dipendenti.

12.REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVUALE

12.1.DESCRIZIONE REATI

Art. 25 quinquies D. Lgs. n. 231/01 – “Reati contro la personalità individuale”

“In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603 bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600 quater.1, e 600 quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600 bis, secondo comma, 600 ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600 quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.”

Nello specifico si tratta di:

a) Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.”

b) Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.”

c) Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici) ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.”

d) Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.”

e) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600- quinquies c.p.)

“Chiunque organizza o propaganda) viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.”

f) Tratta di persone (art. 601 c.p.)

“È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.”

g) Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.”

h) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.”

12.4. SANZIONI

Reati	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600, cod. pen.)	Da 400 a 100 quote	- interdizione dall'esercizio dell'attività (da 12 a 24 mesi); - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
Prostituzione minorile (art. 600 bis, cod. pen.) comma 1 Pornografia minorile (art. 600 ter, cod. pen.) comma 1 e 2	Da 300 a 800 quote	- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Prostituzione minorile (art. 600 bis, cod. pen.) comma 2 Pornografia minorile (art. 600 ter, cod. pen.) comma 3 e 4	Da 200 a 700 quote	
Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater, cod. pen.)	Da 200 a 700 quote	
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies, cod. pen.)	Da 300 a 800 quote	- interdizione dall'esercizio dell'attività (da 3 a 24 mesi); - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
Tratta di persone (art. 601, cod. pen.) Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602, cod. pen.) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603bis c.p.)	Da 400 a 1000 quote	- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o

		servizi.
--	--	----------

12.4. PROCESSI COINVOLTI

- **Gestione del personale** (Si veda PA)
- **Assunzione del personale** (Si veda Delitto di impiego di cittadini di paesi terzi)
- **Rapporti clienti – fornitori** (Si vede Criminalità organizzata)

12.4. MISURE DI PREVENZIONE

A tutti i destinatari è fatto divieto di:

- ✓ Concorrere nello sfruttamento di lavoratori o di persone o non segnalare (ai Responsabili gerarchici e all’OdV) la notizia o l’informazione di trattamenti disumani sui luoghi di lavoro;
- ✓ Impiegare, in attività lavorative, personale non in regola con le regole di permanenza sul territorio;
- ✓ Concorrere, nell’impiego in attività lavorative, di personale non in regola con le regole di permanenza sul territorio;
- ✓ Omettere la segnalazione della notizia o dell’informazione di personale non in regola con le regole di permanenza sul territorio.

È fatto obbligo di rispettare la dignità umana e tutti gli altri diritti inviolabili della persona, riconosciuti e tutelati dalla Costituzione, dalla legge e dalle convenzioni internazionali.

Al fine di prevenire le condizioni che caratterizzano lo “sfruttamento del lavoro”, l’azienda provvede a:

- ✓ garantire la tracciabilità di tutta la documentazione inerente i processi di selezione, assunzione e controllo del personale;
- ✓ verificare il rispetto delle norme giuslavoristiche, previdenziali e assistenziali previste dai contratti collettivi nazionali e degli accordi sindacali, per l’assunzione e il rapporto di lavoro in genere;
- ✓ istituire un controllo periodico dell’orario di lavoro, dei periodi di riposo, del riposo settimanale, dell’aspettativa obbligatoria, delle ferie;
- ✓ istituire un controllo periodico della retribuzione accordata, al fine di verificare il rispetto dei minimi tabellari previsti dal CCNL di riferimento;
- ✓ controllare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- ✓ controllare la regolarità dei permessi di soggiorno e la relativa scadenza;

- ✓ verificare le condizioni di lavoro, degli ambienti di lavoro e degli ambienti a disposizione dei lavoratori (sala mensa, area ristoro, servizi igienici, spogliatoi, ecc.), con il supporto del RSPP;
- ✓ in caso di impiego di cittadini di Paesi extracomunitari, verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti e del rispetto delle norme in materia di regolarità del soggiorno;
- ✓ utilizzare impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei dipendenti in coerenza con le disposizioni normative vigenti, nonché l'utilizzo di situazioni alloggiative dignitose e non degradanti.

Poiché tale ipotesi delittuosa può essere commessa dall'azienda in concorso con fornitori e partners, sono state istituite le seguenti prassi operative:

- ✓ la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi fornitori o partner, viene svolta con particolare attenzione e in base alla prassi di qualifica e valutazione dei fornitori. In particolare, l'affidabilità di tali fornitori o partner deve essere valutata anche attraverso specifiche indagini ex ante (DURC e visura camerale aggiornati);
- ✓ sottoscrizione, da parte dei fornitori di servizi esternalizzati, di una dichiarazione con cui si impegnano al rispetto del Codice Etico e del Modello 231;
- ✓ possibilità di svolgere, in presenza di specifici indicatori di rischio, attività di verifica e audit sul rispetto, da parte del terzo, di quanto contenuto nel Codice Etico e nel Modello 231;
- ✓ verifica dei requisiti di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/08 da parte dell'Ufficio Tecnico con il supporto del RSPP;
- ✓ verifica, per i dipendenti extracomunitari di fornitori di lavorazioni esternalizzate, della regolarità dei permessi di soggiorno, chiedendone una copia ovvero mediante autocertificazione del fornitore.

13.REATI INERENTI L'APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

17.1.DESCRIZIONE REATI

Articolo 25 septies D. Lgs. n. 231/01 - "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro"

"In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si

applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.”

Nello specifico si tratta:

a) Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

b) Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.)

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

I casi di cui all'art. 55, comma 2, del Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

“È punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:

- *che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte;*
- *che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto dall'articolo 34;*
- *Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa:*
- *nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);*
- *in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;*
- *per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno”.*

In materia di Salute e Sicurezza l'articolo 30 del D.Lgs. 81/2008 indica che il Modello è idoneo se assicura un sistema aziendale efficace per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici e la registrazione delle attività conseguenti, relativamente:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Per le parti corrispondenti, risultano conformi agli obblighi riportati i sistemi che prendono come riferimento le linee guida UNI INAIL 2001 e lo Standard BS OHSAS 18001.

Tutte le attività connesse al sistema di gestione della Salute e Sicurezza vengono regolarmente registrate.

L'azienda ha inoltre previsto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello come specificato all'interno della sezione nella parte generale.

Il Modello, come meglio specificato nei paragrafi di parte generale, viene controllato sistematicamente attraverso un apposito Organismo di Vigilanza al fine di valutarne anche la necessità di aggiornamento in particolare a fronte di modifiche legislative, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Quanto alle attività oggetto del processo produttivo connesse all'oggetto sociale svolte in ambiente di lavoro e/o in ambiente esterno da personale dipendente, ogni fase delle lavorazioni è analizzata con specifico riferimento ad ogni mansione nel documento di valutazione del rischio redatto in ossequio al dettato dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08, che deve intendersi qui integralmente richiamato.

In accordo al dettato legislativo ed alle pratiche operative già vigenti in azienda l'osservanza delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione del rischio (DVR) è doverosa da parte di chiunque e una modifica delle procedure operative, delle tecniche produttive e/o di ogni altro dettaglio inerente il processo deve essere preceduta da un riesame del documento di valutazione del rischio e, se necessario, da una rielaborazione dello stesso.

17.2. SANZIONI

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
Omicidio colposo (589 del codice penale) con violazione dell'articolo 55, comma 2, del TUS	1000 quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività Da tre mesi a un anno
Omicidio colposo (589 del codice penale) con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Da 250 a 500 quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività Da tre mesi a un anno
Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, 3° comma del codice penale)	Fino a 250 quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività Fino sei mesi

17.3. PROCESSI COINVOLTI

I reati in materia di sicurezza sul lavoro coinvolgono tutti i processi aziendali di PTC S.r.l. con modalità diverse a seconda dei rischi collegati all'attività svolta nei singoli reparti e in base al livello di responsabilità svolta dagli operatori. Ma non dobbiamo dimenticare anche alcuni processi che hanno impatti indiretti ma con rischi elevati, ad esempio il coordinamento di attività e lavoratori svolti da aziende diverse da PTC s.r.l. ma all'interno del perimetro aziendale.

POLITICA AZIENDALE DI SALUTE E SICUREZZA, OBIETTIVI E PIANO DI MIGLIORAMENTO

L'alta direzione (Direzione Generale) ha definito la propria politica aziendale in ambito salute e sicurezza, indicando la visione, i valori essenziali e le convinzioni dell'azienda in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La politica deve essere elaborata sulla base di un'attenta valutazione della struttura dell'azienda considerando e analizzando:

- caratteristiche dell'azienda, della sua organizzazione nonché del contesto geografico e socio-economico;
- dati di precedenti eventi negativi (incidenti, infortuni, malattie professionali, emergenze, etc.);
- conoscenza ed informazioni sulle attività lavorative ed individuazione e descrizione dei processi aziendali;
- valutazione dei rischi dell'azienda;
- autorizzazioni, documenti, certificati aziendali e legislazione applicabile.

La politica aziendale adottata definisce i principi e documenta l'impegno dell'azienda per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, indicando le linee di sviluppo per realizzarlo.

La politica aziendale è riportata in un documento firmato dal Direttore Generale ed è stata diffusa al personale, ai consulenti, agli appaltatori ed a tutte le parti terze interessate.

In sintesi, i contenuti della politica aziendale di salute e sicurezza comprendono l'impegno dell'alta direzione e sono integrati con la Politica integrata Ambiente – Qualità – Sicurezza.

L'impegno alla prevenzione delle lesioni e della cattiva salute, e al miglioramento continuo della gestione per la Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, e delle prestazioni in tema di Salute e sicurezza;

L'impegno al rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni sottoscritte dall'organizzazione che riguardano i suoi pericoli in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro;

L'attuazione di modelli organizzativi e gestionali finalizzati al continuo miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi offerti.

A ulteriore riprova dell'importanza della tematica, si evidenzia che all'interno del Codice Etico adottato dalla società è riportata un'apposita sezione dedicata alla materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Protocolli specifici

- Politica integrata Ambiente – Qualità - Sicurezza
- Codice Etico

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

- Revisioni del Codice Etico e della Politica Aziendale

OBIETTIVI E PIANO DI MIGLIORAMENTO

PTC S.r.l. si impegna alla definizione di obiettivi e nella la pianificazione delle attività di miglioramento del sistema considerando, ad esempio, l'evoluzione della legislazione, i rischi per la salute e la sicurezza, la Politica integrata e i risultati conseguiti, la consultazione ed il coinvolgimento dei lavoratori, anche per il tramite degli RLS, l'analisi effettuata durante il riesame della direzione.

Nel Piano di Miglioramento approvato con il riesame della direzione sono individuate: le responsabilità, le tempistiche, le priorità degli interventi da realizzare e le risorse necessarie alla loro realizzazione.

Il Datore di Lavoro o un suo delegato, definisce le modalità con le quali controllare funzionalità, efficacia e puntualità di realizzazione del piano di miglioramento, anche attraverso opportuni indicatori di sistema; a titolo meramente esemplificativo alcuni indicatori utilizzabili saranno i seguenti:

- Numero infortuni e malattie professionali;
- Numero eventi negativi per rischi non valutati adeguatamente nella Valutazione dei rischi;
- Tempo di eventuale adeguamento della Valutazione dei rischi rispetto a cambiamenti previsti (strutturali/organizzativi/procedurali /legislativi, eccetera) e imprevisti (incidenti, infortuni, eccetera);
- Numero di quasi infortuni o quasi incidenti rilevati o malfunzionamenti che potrebbero avere impatto diretto sulla salute e sicurezza delle persone;
- Numero di dichiarazioni del Medico Competente/ASL di inidoneità alla mansione specifica (permanenti, temporanee, con limitazioni);
- Numero di indagini eseguite all'interno dell'organizzazione per individuare le cause degli incidenti avvenuti sul totale.

La verifica complessiva dello stato di attuazione degli obiettivi definiti, nonché l'individuazione di nuovi obiettivi, si effettua comunque in occasione del Riesame della Direzione e Riunione periodica ex. art.35.

Protocolli specifici

- Riesame della direzione

- M DGE 004 Programma di miglioramento

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

- Infortuni e malattie professionali (anche sospette o segnalate come potenziali)
- Incidenti che possono potenzialmente causare lesioni
- Verbali ex art. 35 ex D.Lgs. 81/08
- Procedimenti Amministrativi e Sanzioni in materia Sicurezza e Salute da parte degli enti di controllo
- Sanzioni disciplinari interne in ambito sicurezza

RISPETTO DEGLI STANDARD TECNICO STRUTTURALI DI LEGGE RELATIVI ATTREZZATURE, IMPIANTI, LUOGHI DI LAVORO, AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI (art. 30, comma 1, lett. A), D. Lgs. 81/2008)

Il Modello di Organizzazione e Gestione adottato assicura un sistema aziendale per il rispetto degli standard tecnico strutturali fissati dalla legge in vari momenti nella vita dell'organizzazione:

- in fase di implementazione del MOG;
- in occasione di acquisti (ad esempio di macchine, impianti, DPI, materie prime, etc.);
- relativamente ai criteri e requisiti per la valutazione dei rischi;
- in fase di mantenimento della conformità di macchine/attrezzature/impianti/luoghi di lavoro.

PTC S.r.l., come indicato nella procedura di riferimento, ha:

- predisposto uno strumento organizzativo atto a garantire l'aggiornamento alle prescrizioni legislative applicabili alla realtà aziendale;
- previsto l'utilizzo di risorse/strumenti interni o esterne per la consultazione delle fonti di aggiornamento e l'identificazione della normativa applicabile;
- individuato le funzioni aziendali competenti che, in fase di nuovi acquisti o di nuova installazione, devono provvedere ad acquistare, nel rispetto delle normative vigenti, attrezzature/macchine e sostanze e preparati pericolosi;
- individuato gli standard tecnico-strutturali di legge – applicabili alla azienda – riguardanti le attrezzature, gli impianti, i luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici.

Conseguentemente a quanto sopra riportato il Datore di lavoro pianifica gli interventi necessari (secondo un piano di Monitoraggio Programmazione interventi sicurezza) per verificare il rispetto del presente requisito di cui all'art. 30 comma 1 lett. a) ed individuare le funzioni aziendali competenti che devono, ad esempio:

- far effettuare i controlli periodici nei casi previsti dalla legge attraverso gli organismi pubblici o privati abilitati;
- vigilare regolarmente sul mantenimento dei dispositivi di sicurezza e sul buono stato di attrezzature; macchine ed impianti e segnalare le eventuali non conformità riscontrate;
- attuare tempestivi interventi manutentivi a seguito delle segnalazioni di non conformità o di guasti.

Per ciascuna attrezzatura/infrastruttura il RSPP con il coinvolgimento dei fornitori esterni definisce il programma delle manutenzioni da effettuare, riportando nel modulo informatico all'interno del programma di gestione della qualità.

Protocolli specifici

- Procedura “PGQ 06 Manutenzione attrezzature e taratura strumenti di misura”

ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E DI PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CONSEQUENTI (art. 30, comma 1, lett. B), D. Lgs. 81/2008)

La Valutazione dei Rischi (ai sensi dell'art. 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) è un processo di valutazione documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e terzi operanti presso i luoghi di lavoro di PTC s.r.l. o che vi accedono; la finalità della DVR è anche quella di individuare adeguate misure di prevenzione e protezione e di elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Questo processo è stato condotto sotto la responsabilità – non delegabile – del Datore di Lavoro – DL - che ha effettuato la valutazione ed elaborato il documento in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione – SPP – e con il Medico Competente – MC, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – RLS.

Il DL ha ritenuto doveroso coinvolgere in tale processo o in alcune sue fasi, altri soggetti aziendali (preposti/responsabili d'area).

Il DL ha proceduto alla valutazione attraverso le seguenti fasi principali: elaborazione della procedura di identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e definizione delle misure di controllo, attraverso la definizione di una matrice in cui si valuta la gravità e la probabilità per la determinazione del livello di rischio; individuazione di ruoli, responsabilità ed assegnazione risorse; individuazione dei luoghi; individuazione dei processi collegati con la gestione della salute e sicurezza (trattando sia i processi diretti che di supporto); mappatura delle relazioni tra luoghi e processi; individuazione dei pericoli associati alle attività svolte (riconducibili alla relazione luogo-processo individuata) attraverso sopralluoghi in collaborazione con RSPP, MC e RLS; valutazione del rischio per ogni pericolo individuato attraverso la pesatura della gravità e probabilità; individuazione delle misure di prevenzione e protezione - elaborazione del documento di valutazione (DVR); definizione delle priorità di intervento in funzione della rilevanza del rischio, come scaturito dal processo di valutazione; diffusione delle informazioni ed effettuazione della formazione a favore di tutti i dipendenti interessati; riesame periodico dell'efficacia degli interventi con conseguente aggiornamento della valutazione piano di miglioramento.

Protocolli specifici

- Documento di Valutazione dei Rischi “DVR”

- PGQ 03 “Non Conformità, Azioni Correttive e Preventive”
- Scheda di rilevazione incidente, mancato infortunio, infortunio

Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza

- Valutazione dei rischi in genere e aggiornamento e copia del piano di miglioramento definito all’interno della gestione del processo di valutazione dei rischi corredato dell’indicazione del relativo stato di aggiornamento.
- RegISTRAZIONI di infortuni ed analisi

ATTIVITÀ DI NATURA ORGANIZZATIVA, QUALI GESTIONE DELLE EMERGENZE E PRIMO SOCCORSO (art. 30, comma 1, lett. c), D. Lgs. 81/2008)

La gestione delle emergenze si caratterizza come l’insieme delle misure straordinarie da attuare in caso di pericolo grave e immediato.

Presupposto necessario quindi è l’individuazione delle possibili situazioni di emergenza che possono creare danni alle persone e alle cose e definire le azioni da mettere in atto per fronteggiare ciascuna di esse.

Il DL anche attraverso i propri delegati, ha provveduto ad individuare le possibili emergenze e le relative modalità di gestione tenendo conto anche dei seguenti aspetti:

- della valutazione dei rischi connessa con le attività ed i processi produttivi;
- della localizzazione delle attività e delle caratteristiche dei luoghi di lavoro;
- dell’analisi delle possibili situazioni di emergenza;
- del massimo numero di persone (interne ed esterne) che possono essere presenti nei luoghi di lavoro, in relazione alle specifiche caratteristiche dell’attività assistenziale svolta presso la struttura.

La gestione delle emergenze è pianificata secondo i seguenti passaggi generali:

- designazione dei lavoratori, previa consultazione del RLS e del MC, incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. Gli addetti, prima d’essere adibiti a tali mansioni, sono stati formati ed addestrati come previsto dalla legge.
- Gli incaricati alla gestione delle emergenze, incendio vengono abilitati con esame sostenuto presso i VVF. Gli addetti alle emergenze e al primo soccorso risultano essere persone disponibili all’occorrenza (la pronta disponibilità è intesa come presenza fisica, sempre assicurata, all’interno degli ambienti di lavoro).
- L’elenco degli addetti antincendio/primo soccorso viene reso noto a tutti i lavoratori e messo loro a disposizione (affisso in bacheca).
- definizione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di emergenza affinché tutto il personale non impegnato nella gestione dell’emergenza e gli ospiti possano essere posti in luogo sicuro, individuando le vie di esodo, i punti di raccolta,

le raccomandazioni rispetto agli atteggiamenti da tenere durante l'evacuazione, come descritto nel piano di emergenza.

- organizzazione le modalità di comunicazione con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze;
- definizione delle modalità di diramazione dell'allarme (es.: sonoro, vocale, luminoso ecc.);
- informazione dei lavoratori circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
- garanzia della presenza di planimetrie chiare, con l'indicazione delle vie di fuga e dei presidi antincendio;
- organizzazione di esercitazioni con cadenza periodica, simulando le emergenze possibili, identificate e riportate, ove presente, nel piano di emergenza. Le esercitazioni consentono di verificare la consapevolezza dei lavoratori e degli addetti alle emergenze in merito a: vie di fuga; porte resistenti al fuoco ubicazione dei dispositivi di allarme e delle attrezzature di spegnimento; collocazione della cassetta di primo soccorso, posizione dei luoghi di raccolta ecc.

L'esito delle prove di emergenza deve essere sempre oggetto di attenta valutazione dell'adeguatezza delle misure di gestione delle emergenze programmate e può dare luogo a miglioramenti delle stesse.

A seguito del verificarsi di una reale situazione di emergenza il DL o i suoi delegati devono valutarne le cause, individuare e porre in essere soluzioni tecniche e metodologiche atte ad evitare il ripetersi di simili eventi.

I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal DL e previste dal piano di emergenza, ai fini della protezione individuale e collettiva, prendersi cura della propria sicurezza, della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.

Il Medico Competente collabora con il DL o i soggetti delegati all'organizzazione del servizio di primo soccorso.

Protocolli specifici

- "PGQ 03 Non conformità, AC, AP"
- "Piano d'emergenza"

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

- Incidenti ed eventi accorsi
- Aggiornamento del Piano di Emergenza

GESTIONE APPALTI

Il DL in collaborazione con l'ufficio acquisti o altro incaricato deve assicurarsi, nella selezione degli appaltatori e nella gestione degli appalti, che vengano applicati i principi di salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Per la selezione degli appaltatori il committente procedere come segue:

- selezionare gli appaltatori, sia lavoratori autonomi sia imprese, previa verifica dell' idoneità tecnico professionale;
- se i lavori ricadono nel campo d' applicazione dell' art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i redigere il DUVRI, ovvero avvalersi, nei casi previsti dallo stesso articolo, della possibilità di individuare un incaricato responsabile della cooperazione e del coordinamento;
- attivare le procedure di cui al Titolo IV del D. Lgs. 81/08 nel caso si tratti di cantieri temporanei e mobili;
- comunicare all' appaltatore o agli appaltatori la propria politica e, se necessario, il soggetto di riferimento per l' attività oggetto dell' appalto.

Ai fini dell' efficace attuazione del Modello Organizzativo adottato è altresì previsto che:

- l' osservanza delle prescrizioni e delle regole operative afferenti a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e le eventuali sanzioni disciplinari costituiscano parte integrante del regolamento contrattuale fra le parti;
- il controllo sugli adempimenti sia affidato ad un soggetto identificato;
- agli inadempimenti siano collegati meccanismi di reazione e di sanzione (economica, contrattuale);
- sia assicurata l' applicazione delle sanzioni.

Durante l' effettuazione dei lavori, il DL o tramite gli incaricati definiti nelle procedure aziendali, verifica che gli appaltatori operino ed agiscano in maniera compatibile e congruente con le indicazioni di salute e sicurezza sul lavoro stabilite in sede di contratto, con la Politica dell' azienda, e con il DUVRI.

Fermo quanto sopra richiamato, nel caso vi siano ulteriori obblighi specifici (ad esempio in materia di ambienti confinati, di qualificazione imprese, formazione, informazione, addestramento, procedure di lavoro, ecc.) la società integra le proprie regole di governo dell' attività attraverso procedure specifiche in adempimento delle norme di legge.

Protocolli specifici

- Procedura “PGQ 06 Manutenzione attrezzature e Taratura Strumenti di Misura”
- “DUVRI” SI

RIUNIONI PERIODICHE DI SICUREZZA E CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

➤ Comunicazione e rapporto con l' esterno

Il DL o un suo delegato gestisce le comunicazioni interne ed esterne relativamente alle tematiche di Salute e Sicurezza, coinvolgendo quando opportuno i lavoratori dell' azienda, anche attraverso i loro RLS, come previsto dalla legislazione vigente e dai contratti collettivi di lavoro, raccogliendo osservazioni, commenti e proposte dai lavoratori e dagli altri soggetti interessati (enti locali, cittadini, dipendenti diretti e indiretti, clienti e fornitori, ecc.).

Le comunicazioni interne sono diffuse ad esempio per mezzo di bacheche, posta interna, posta elettronica, ovvero tramite riunioni specifiche, opuscoli ecc.

➤ **Consultazione e partecipazione**

Nell'ottica di rendere sempre più operativa l'attuazione del modello, la società incoraggia quindi la piena adesione al MOG di tutti i lavoratori e promuove la cooperazione in materia di salute e sicurezza.

Viene assicurato al RLS il tempo necessario per lo svolgimento del proprio incarico (contratti collettivi di lavoro) e la massima collaborazione.

I lavoratori, anche attraverso l'RLS, devono essere consultati in particolare secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

Un momento specifico di consultazione è la riunione ex art 35 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., che viene effettuata almeno una volta l'anno secondo quanto previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 81/08 e con la partecipazione delle funzioni ivi previste.

Protocolli specifici

- "PGI 09 Non conformità, AC, AP"
- "Verbale di Riunione Periodica"

ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA (art. 30, comma 1, lett. d), D. Lgs. 81/2008)

Il DL o un suo incaricato nomina il Medico Competente (MC) per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., verificando il possesso dei titoli necessari per legge (art. 38 e 39 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) e fornendo al MC medesimo tutte le informazioni previste.

Il MC, oltre a collaborare con il DL ed il RSPP alla valutazione dei rischi – VDR -, programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici; la periodicità dei controlli tiene conto delle normative applicabili nonché dei livelli di rischio.

Il MC visita almeno una volta all'anno (o con cadenza differente, stabilita in funzione della VDR) gli ambienti di lavoro dell'azienda; il sopralluogo prevede la redazione di un apposito verbale.

Il MC partecipa alla riunione periodica, nei casi in cui è prevista (art. 35 del decreto legislativo n. 81/2007 e s.m.i.).

La cartella sanitaria e di rischio, istituita ed aggiornata, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, dal MC, è custodita, con salvaguardia del segreto professionale e della privacy, presso il luogo concordato col Datore di Lavoro o con un suo incaricato al momento della nomina (custodita in infermeria all'interno di un armadio chiuso a chiave).

Il DL o un suo incaricato vigila sul corretto svolgimento dei compiti da parte del Medico Competente e provvede ad individuare ed inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze

previste dal protocollo di sorveglianza sanitaria e di rischio. Prima d'adibire il lavoratore alla mansione prevista, il DL o un suo incaricato/delegato verifica il rilascio del giudizio d'idoneità alla mansione stessa sia in caso di prima assegnazione che a seguito di un cambio di mansione.

Protocolli specifici

- DVR Sezione 1C – informazione, formazione e addestramento
- scheda addestramento personale M DGE 003
- PGQ 05 Risorse Umane

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

- Infortuni e malattie professionali (anche sospette o segnalate come potenziali)
- Protocollo sanitario del MC

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI (art. 30, comma 1, lett. e), D. Lgs 81/2008)

Il DL o un incaricato definisce le modalità per un efficace e corretta gestione delle attività di informazione e formazione dei lavoratori.

In base alle risultanze della valutazione dei rischi ed in conformità con la legislazione vigente ed i contratti collettivi di lavoro applicati, tenendo conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori, il DL o suo incaricato/delegato pianifica, predispone ed attua il “Programma annuale di formazione, informazione e addestramento”, per tutte le figure aziendali e lo aggiorna in occasione della revisione ed eventuale rielaborazione della valutazione dei rischi, nel caso di modifiche legislative, di nuove assunzioni, di cambiamenti nelle mansioni, nei cambiamenti di attività o processi (nuove macchine, attrezzature, impianti, nuove modalità operative, ecc.).

Al termine degli interventi formativi viene verificato il grado di apprendimento, sia per i corsi organizzati dal DL stesso che per quelli erogati presso soggetti esterni, e viene registrata la presenza dei partecipanti.

È necessario, inoltre, formare i lavoratori sugli aspetti principali del MOG e su ruoli, compiti e responsabilità di ciascuna figura in esso coinvolta.

I dati formativi, informativi e di addestramento vengono raccolti con apposito strumento (procedura interna), per avere evidenza delle competenze professionali dei lavoratori.

Protocolli specifici

- DVR Sezione 1C – informazione, formazione e addestramento
- M DGE 002 Programma Formazione

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

- MO 06.02.02 Programma Annuale Formazione

ATTIVITÀ DI VIGILANZA CON RIFERIMENTO AL RISPETTO DELLE PROCEDURE E DELLE ISTRUZIONI DI LAVORO IN SICUREZZA DA PARTE DEI LAVORATORI (art. 30, comma 1, lett. f), D. Lgs. 81/2008)

Il Datore di Lavoro o suo incaricato dettano le direttive per la realizzazione di un sistema di controllo sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro che hanno impatto sulla salute e sicurezza, da parte dei lavoratori e, con le modalità previste attraverso la procedura di monitoraggio (o altro mezzo utilizzato).

I preposti sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

La vigilanza del rispetto delle disposizioni aziendali è distribuita, secondo le competenze di ciascuno, tra DL e preposto.

DL ha individuato le figure del sistema di sicurezza previste dalla legislazione, conferendo loro i relativi incarichi e responsabilità e lo ha comunicato ai lavoratori ed ai soggetti interessati.

L'obbligo di vigilanza si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del sistema di controllo di cui al successivo paragrafo.

Le violazioni riscontrate dall'attività di vigilanza saranno sanzionate secondo il sistema disciplinare del MOG.

Protocolli specifici

- "M SAQ 004 Piano Annuale delle Verifiche Ispettive"
- PR PSQ 04 Verifiche ispettive

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

- Piano audit interno e relativi verbali
- Verbali enti di controllo ed enti certificazione

ACQUISIZIONE DI DOCUMENTAZIONI E CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE PER LEGGE (art. 30, comma 1, lett. g), D. Lgs. 81/2008)

Il DL o un suo incaricato/delegato gestisce e custodisce i documenti e le certificazioni obbligatorie per legge.

La definizione delle modalità di gestione di tale documentazione è effettuata definendo quantomeno i seguenti aspetti generali:

- le modalità di comunicazione della documentazione
- il sistema di conservazione e controllo
- le modalità di revisione, necessarie specialmente in caso di cambiamenti organizzativi, tecnici, strutturali, dei processi, ecc.
- la figura/e in azienda che ne ha/hanno responsabilità

Protocolli specifici

- “Scadenario Ambiente e Sicurezza”

PERIODICHE VERIFICHE DELL'APPLICAZIONE E DELL'EFFICACIA DELLE PROCEDURE ADOTTATE (art. 30, comma 1, lett. h), D. Lgs. 81/2008)

Le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate o dei modelli sono un requisito importante e determinante del MOG.

Il processo di verifica dell'applicazione delle procedure/modelli viene realizzato in diverse fasi che possono essere riconducibili essenzialmente ai concetti di sorveglianza, misurazione o monitoraggio.

Il processo di verifica dell'efficacia delle procedure/modelli tiene conto dei seguenti elementi:

- Infortuni
- Incidenti, situazioni pericolose
- Non conformità, Azioni correttive ed Azioni preventive
- Sorveglianza/monitoraggio o misurazione dell'adozione delle procedure/modelli

PTC S.r.l., con modalità e frequenze predefinite, definisce un processo di sorveglianza/monitoraggio e misurazione sull'attuazione di quanto previsto nelle procedure/modelli adottati. Le attività di tale processo sono registrate e i risultati confrontati con gli obiettivi prefissati, in modo da verificare che ciò che è stato attuato è concorde con ciò che è stato pianificato e produce i risultati voluti.

Le necessità di sorveglianza/monitoraggio e misurazione sono identificate anche a seguito della Valutazione dei rischi.

Tali attività sono svolte, in adempimento del piano di monitoraggio, dalle figure indicate al suo interno (operatore addetto, preposto ecc.), sia da parte del D.L. o suo incaricato/delegato.

Per aspetti specialistici relativi alla salute e sicurezza sul lavoro e al sistema di gestione PTC s.r.l. si avvale di risorse esterne all'impresa.

L'attività di sorveglianza/monitoraggio e misurazione comprende:

- la pianificazione, con la definizione dei tempi, dei compiti e delle responsabilità;
- l'identificazione del personale incaricato e, ove necessario, la formazione e l'addestramento necessari allo svolgimento di tali attività;
- le modalità di gestione degli eventuali strumenti di misura utilizzati;
- la verifica delle caratteristiche tecnico professionali con cui le attività stesse devono essere svolte, in caso di affidamento di queste attività a terzi;
- Indicatori di prestazione che consentono di monitorare nel tempo il miglioramento continuo.

Qualora a seguito delle attività di sorveglianza/monitoraggio e misurazione si rilevino non conformità, viene attivato il processo di gestione delle non conformità e di pianificazione e di attuazione delle azioni correttive.

Gli esiti del monitoraggio sono oggetto del Riesame.

Indagine su infortuni, incidenti e situazioni pericolose

Il DL, Direttore Generale, implementa e mantiene attive modalità operative che gli consentano di registrare, indagare ed analizzare gli infortuni, gli incidenti e le situazioni pericolose.

Allo scopo si provvede a:

- a) registrare prontamente gli eventi sopra definiti;
- b) determinare i fattori che possano aver causato o contribuito a causare il loro verificarsi;
- c) individuare le azioni correttive, volte ad eliminare, ove possibile, le cause esistenti che hanno determinato l'evento;
- d) attuare le azioni correttive individuate e verificarne l'efficacia.

Tali passaggi sono riportati nella procedura di riferimento.

Non conformità, azioni correttive e registro infortuni e mancati infortuni

La società ha sviluppato e mantiene attive modalità operative per registrare ed analizzare le non conformità ed infortuni o mancati infortuni (NC, come descritto nel Sistema Gestione Aziendale), con lo scopo di individuare e porre in atto le necessarie azioni correttive e successivamente verificarne l'efficacia.

Si intende per non conformità un qualsiasi scostamento dai requisiti fissati dal presente Modello di organizzazione e Gestione.

Per azione correttiva si intende un'azione posta in essere per eliminare le cause di non conformità.

Protocolli specifici

- PR PGQ 03 Non conformità, AC e AP
- M SAQ 004 Piano Annuale delle Verifiche Ispettive
- PR PSQ 04 Verifiche ispettive

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

- Infortuni e malattie professionali (anche sospette o segnalate come potenziali)
- Incidenti che possono potenzialmente causare lesioni
- Rapporti di Audit esterni da parte degli enti di certificazione

IL MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE DI CUI AL C. 1 DELL'ART. 30, DEL D. LGS. N. 81/08 DEVE PREVEDERE IDONEI SISTEMI DI REGISTRAZIONE DELL'AVVENUTA EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL COMMA 1 (art. 30, comma 2, D. Lgs. 81/2008).

Il DL o un suo incaricato ha definito le modalità con cui gestire e custodire la documentazione, per fornire l'evidenza del funzionamento del MOG al fine di disporre di documenti comprensibili, corretti, aggiornati.

La definizione delle modalità di gestione di tale documentazione è effettuata avendo stabilito i seguenti criteri generali definiti dalla procedura di sistema per la Gestione della Documentazione:

- le modalità di redazione ed approvazione della documentazione (le modalità di invio della documentazione alle funzioni interessate);
- il sistema di conservazione e controllo;
- le modalità di revisione, necessarie specialmente in caso di cambiamenti organizzativi, tecnici, strutturali, dei processi, ecc.;
- chi/coloro ha/ hanno la responsabilità di gestione;
- la data di emissione e di aggiornamento.

Gli aspetti per la gestione dei flussi informativi vengono riportati nella parte generale del MOG.

Il MOG è completato dalla documentazione (cui viene fatto espresso rimando e che costituisce parte integrante del Presente Modello) necessaria alla sua gestione e verifica delle lavorazioni svolte e dei rischi presenti, quale ad esempio:

- Moduli/Registrazioni
- Istruzioni Operative
- Procedure

RGSI provvede a preparare, mantenere aggiornato e a rendere disponibile l'Elenco della Documentazione (Manuale del Sistema Integrato, Procedure dell'Ambiente e sicurezza, Procedure di controllo, Istruzioni, Protocolli, Moduli) e della Documentazione di origine esterna (Norme, leggi, regolamenti, Linee guida scientifiche, prontuari, ecc.).

Protocolli specifici

- “Manuale Qualità MDQ 01”

IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVE IN OGNI CASO PREVEDERE, PER QUANTO RICHIESTO DALLA NATURA E DIMENSIONI DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL TIPO DI ATTIVITÀ SVOLTA, UN'ARTICOLAZIONE DI FUNZIONI CHE ASSICURI LE COMPETENZE TECNICHE E I POTERI NECESSARI PER: LA VERIFICA, VALUTAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO (art. 30, comma 3, D. Lgs 81/2008)

Per tutti i processi ed attività aziendali l'organizzazione assicura una chiara attribuzione di compiti e funzioni nell'ambito del proprio modello organizzativo, tenendo conto di quanto disposto dalla legislazione.

Tali attribuzioni sono pubblicizzate internamente (bacheca, organigrammi, altri mezzi...)

Sono individuati i ruoli e le responsabilità in materia di salute e sicurezza delle seguenti figure, secondo quanto previsto dalla legislazione:

- Datore di Lavoro
- Preposti
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- Addetti alle Emergenze ed al Primo Soccorso;

- Lavoratori;
- Medico competente (MC);
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Protocolli specifici

- Mansionario

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

- Eventuali modifiche nell'organigramma della sicurezza (semestralmente)

17.4. MISURE DI PREVENZIONE

Vengono definite le seguenti misure generali di prevenzione adottate da PTC S.r.l.:

- ✓ PTC s.r.l. provvede ad adottare tutte le cautele necessarie in merito per garantire la sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro conformemente agli obblighi di legge.
- ✓ In considerazione della dimensione aziendale e della complessità strutturale ed al fine di adempiere in maniera adeguata alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la Società ha adottato un'organizzazione interna dei poteri volta a garantire che ciascuna funzione sia svolta dall'organo dotato di maggiore competenza.
- ✓ La Società s'impegna ad adottare ogni regola di perizia, prudenza e diligenza elaborata dalla tecnica e dall'esperienza in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. È inoltre interesse della Società imporre a tutti i soggetti che svolgono attività alle dipendenze ovvero in nome e per conto della stessa il rispetto delle norme esistenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e il rispetto della disciplina interna elaborata dalla Società a tutela dei lavoratori.
- ✓ Elabora ed aggiorna periodicamente la relazione sulla valutazione dei rischi e ha individuato le misure di prevenzione e protezione. La relazione contiene:
 - l'individuazione delle fonti potenziali di pericolo;
 - l'identificazione del numero dei lavoratori esposti ai pericoli individuati;
 - la verifica dell'adeguatezza delle precauzioni esistenti;
 - la verifica delle possibili soluzioni (in caso di scarsità ed inadeguatezza delle precauzioni);
 - la definizione delle priorità degli interventi futuri e la programmazione degli stessi.
- ✓ La relazione è corredata dall'individuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi individuati basate su:
 - rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti e luoghi di lavoro;

- attività di natura organizzativa, quali gestione di emergenze e di primo soccorso, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
 - acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie di legge;
 - adozione di una procedura di selezione dei fornitori che preveda tra le altre cose anche la verifica del rispetto delle norme di sicurezza ed igiene a cui gli stessi sono tenuti e la relativa autocertificazione;
 - in caso di appalti di lavori adozione di un sistema di verifica delle capacità tecnico-professionali dei soggetti o delle ditte a cui si affidano i lavori.
- ✓ Nomina internamente il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il quale relaziona all'OdV sull'andamento aziendale in materia di salute e sicurezza (semestralmente).
 - ✓ Nomina il medico competente che attua un programma di sorveglianza sanitaria ed in particolare effettua visite mediche e altri esami necessari per verificare l'idoneità dei lavoratori a svolgere una mansione specifica. Le visite e gli esami sono mirati al tipo di rischio a cui i soggetti sono sottoposti in relazione all'attività da questi svolta e sono prescritti prima della immissione al lavoro (visita pre-assuntiva) e poi con periodicità variabile (visita periodica). In PTC S.r.l. il medico visita periodicamente gli ambienti di lavoro e presiede alla riunione periodica di cui sarà informato l'OdV.
 - ✓ Si occupa della formazione del personale che deve aver luogo in momenti prestabiliti e cioè al momento dell'assunzione del lavoratore, quando il lavoratore non è informato dei rischi specifici, né di quelli connessi a tutto l'ambiente di lavoro, al momento del passaggio a nuove mansioni o in caso di trasferimento ed infine in corrispondenza dell'introduzione di nuove tecnologie, nuove sostanze pericolose, nuove attrezzature.
 - ✓ Il mancato rispetto degli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori da parte dei soggetti destinatari del Modello e dei lavoratori verrà sanzionato secondo le norme previste dal sistema sanzionatorio del presente Modello.
 - ✓ Tutte le procedure interne relative alla sicurezza sul lavoro sono periodicamente controllate e verificate da personale competente per avere l'evidenza che tali processi siano seguiti in modo conforme al modello, tale verifiche periodiche sono realizzate in conformità del Sistema di Gestione della sicurezza secondo lo standard OHSAS 18001.
 - ✓ All'interno delle aree aziendali devono essere applicate tutte quelle procedure, già implementate, che servono a gestire in maniera efficace e puntuale tutte quelle operazioni che potrebbero avere conseguenze sulla sicurezza dei lavoratori (ad esempio procedure sulla corretta gestione degli infortuni, sulla gestione degli appaltatori, ecc.).

- ✓ Si rinvia inoltre al Manuale Qualità di PTC s.r.l. dove sono individuate una serie di procedure che illustrano in modo dettagliato come l'azienda adempia agli obblighi richiamati dalla legge e adotti tutte le cautele organizzative e gestionali necessarie a garantire la salvaguardia della qualità dei processi aziendali.

14.I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO

I reati del presente paragrafo hanno possibilità di accadimento in relazione alla movimentazione di risorse finanziarie, ai finanziamenti accordati agli Enti, all'emissione di fatture e note di credito e all'utilizzo di denaro.

Conseguentemente dovranno osservarsi le seguenti regole di comportamento:

- si dovrà porre particolare attenzione alle disposizioni di cui al D. Lgs 231/07 e successive modifiche ed integrazioni; in particolare si dovranno osservare i principi dettati da detta legislatura in tema di ricettazione, e di riciclaggio;
- dovrà essere curata la conoscenza della clientela e dei soggetti con cui si stabiliscono rapporti con contenuti finanziari;
- la tracciabilità delle operazioni e la funzione del personale segnatamente a quello preposto a rapporti finanziari dovrà essere posta attenzione per minor ricorso e limitazione all'utilizzo di denaro contante utilizzando prioritariamente bonifici bancari o soluzioni similari sia per entrate che per effettuazione di spese.

17.1. DESCRIZIONE REATI

Art. 25 octies D. Lgs. n. 231/01 – “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio”

“In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e art. 648 ter.1 c.p. del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.”

Nello specifico si tratta di:

a) Ricettazione (art. 648 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”

b) Riciclaggio (art. 648 -bis c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro .

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

c) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648- ter c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.”

c) Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

17.2. SANZIONI

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
Ricettazione (art. 648 c.p.) Riciclaggio (art. 648-bisc.p.) Impiego di denaro, beni o utilità di Provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)	Da 200 a 800 quote	Per un periodo non superiore a due anni, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma: <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <i>Il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6, ossia sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.</i>
Ricettazione (art. 648 c.p.) Riciclaggio (art. 648-bisc.p.) Impiego di denaro, beni o utilità di Provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) Ipotesi in cui il denaro, i beni o le altre Utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.	Da 400 a 1000 quote	Per un periodo non superiore a due anni, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma: <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la

		<p>pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p><i>Il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6, ossia sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.</i></p>
--	--	---

17.3. PROCESSI COINVOLTI

- **Rapporti clienti-fornitori** (si veda Reati di associazione a delinquere)
- **Pagamenti ai fornitori** (Si veda PA)

17.4. MISURE DI PREVENZIONE

Vengono definite le seguenti misure generali di prevenzione adottate da PTC S.r.l.:

- ✓ È fatto obbligo ai destinatari di rispettare le norme di legge circa le modalità di incasso e/o pagamento, ed in particolare è fatto divieto di trasferire denaro contante (e quindi sia per l'incasso che per il pagamento, effettuati in euro o in valuta estera) quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 2.500,00 euro;
- ✓ Qualsiasi operazione di pagamento e/o incasso deve essere effettuata a soggetto appositamente delegato.
- ✓ I destinatari, sono tenuti ad ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta dei partner finanziari, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali PTC s.r.l. ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente Parte Speciale ed ove venissero riscontrate anomalie darne immediata segnalazione all'OdV.
- ✓ Deve essere conservata la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie.

- ✓ È fatto obbligo al responsabile acquisti e vendite di tenere il registro dei fornitori aggiornato mensilmente e obbligo di invio semestrale del medesimo all'OdV.
- ✓ È fatto obbligo al responsabile amministrativo di verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro, di verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari ed ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.
- ✓ Il responsabile acquisti e vendite ha l'obbligo di verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari e di segnalare al comitato di direzione ed all'OdV eventuali anomalie o possibili commistioni con soggetti dediti ad attività illecite.
- ✓ Rapporti commerciali: adeguata verifica della clientela con la quale si instaurano rapporti continuativi o si effettuano operazioni (customer due diligence):
 - Registrazione dei rapporti continuativi e delle operazioni e conservazione dei relativi documenti a supporto;
 - Monitoraggio costante della clientela;
 - Segnalazione delle operazioni sospette.
- ✓ La specificazione di un incontro obbligatorio, almeno una volta all'anno e comunque quando se ne crei la necessità, tra l'organismo di vigilanza e il collegio sindacale, per approfondire, alla luce e nel rispetto dei doveri di vigilanza attribuiti al collegio ai sensi dell'art. 2403 del c.c., anche sulle operazioni straordinarie, tematiche ritenute rilevanti ex d. Lgs. 231/01 rispetto ai rischi di autoriciclaggio.
- ✓ In caso di cliente e/o partner commerciale persona fisica, assumono rilievo le cariche ricoperte in ambito politico-istituzionale, societario, in associazioni o fondazioni, soprattutto se si tratta di entità residenti in stati extracomunitari diversi dai paesi terzi equivalenti. Si rileva la sussistenza di eventuali procedimenti penali o procedimenti per danno erariale, per responsabilità amministrativa ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per irrogazione di sanzioni amministrative a seguito di violazione delle disposizioni antiriciclaggio a carico del cliente – quando tale informazione sia notoria o comunque nota al destinatario e non coperta da obblighi di segretezza che ne impediscano l'utilizzazione da parte del destinatario stesso ai sensi di legge.
- ✓ In caso di cliente e/o partner commerciale-non persona fisica, va posta attenzione alle finalità della sua costituzione, agli scopi che persegue, alle modalità attraverso cui opera per raggiungerli, nonché alla forma giuridica adottata, soprattutto là dove essa presenti particolari elementi di complessità od opacità che possano impedire o ostacolare l'individuazione del titolare effettivo o dell'effettivo oggetto sociale o ancora di eventuali collegamenti azionari o finanziari.

- ✓ Vanno inoltre valutate situazioni di difficoltà o debolezza economica e finanziaria del cliente e/o partner commerciale-non persona fisica, che possono esporre al rischio di infiltrazioni criminali.
- ✓ Al fine di valutare i requisiti di moralità ed integrità della controparte, ove possibile, deve essere effettuata la richiesta di idonea documentazione relativamente alla persona fisica o all'ente controparte (in quest'ultimo caso le informazioni potrebbero essere richieste con riferimento ai legali rappresentanti, ai membri del consiglio di amministrazione, direttori generali, soci di maggioranza, direttori tecnici ecc.).
- ✓ Ove non sia possibile una raccolta di documenti tali da poter verificare i c.d. requisiti di "moralità" della controparte (ad es. perché appartenente ad uno Stato in cui non vi siano certificazioni corrispondenti a quelle rilasciate in Italia), si dovranno assumere tutte le informazioni possibili al fine di valutarne l'affidabilità, assicurando la tracciabilità e la verificabilità delle stesse tramite apposita relazione scritta.

15.I DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

17.1. DESCRIZIONE REATI

Art. 25 octies.1 D. Lgs. n. 231/01 – “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”

“In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;*
- b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.*

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;*
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.*

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.”

Nello specifico si tratta di:

a) Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

“Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.”

b) Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.”

c) Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.”

17.2. SANZIONI

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
Articolo 493-ter	Da 300 a 800 quote	Per un periodo non superiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma: <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività (da 3 a 12 mesi); - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Articolo 493-quater (ipotesi aggrav.)	Fino a 500 quote	
Articolo 640-ter (ipotesi aggravata)	Fino a 500 quote	
Commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti	Se il delitto è punito con la pena alla reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sono a 500 quote Se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote	

17.3. PROCESSI COINVOLTI

- **Pagamenti ai fornitori** (Si veda PA)

➤ **Pagamenti ai dipendenti** (Si veda PA)

17.4. MISURE DI PREVENZIONE

L'azienda adotta i seguenti presidi di controllo:

- ✓ conferire deleghe/autorizzazioni specifiche per l'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento;
- ✓ eseguire verifiche periodiche dei profili utente al fine di verificare che siano coerenti con le responsabilità assegnate e coerenti con i principi di segregazione dei ruoli;
- ✓ attenersi alle procedure per l'utilizzo dei sistemi informatici aziendali;
- ✓ verificare la regolarità dei pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronici;
- ✓ effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi;
- ✓ definire con chiarezza ruoli e compiti dei responsabili della gestione delle varie fasi del processo sensibile;
- ✓ garantire la tracciabilità del processo decisionale, mediante la predisposizione e l'archiviazione della relativa documentazione di supporto;
- ✓ degli acquisti e dei servizi acquisiti sia conservata adeguata traccia documentale, a cura del responsabile interessato, con archiviazione dei relativi documenti, presso la sede della Società.

Relativamente alle operazioni commerciali è necessario garantire:

- ✓ La tracciabilità dell'operazione tramite documentazione e archiviazione (telematica e/o cartacea) di ogni attività del processo, da parte della funzione coinvolta;
- ✓ L'utilizzo del sistema informatico dedicato per la registrazione delle fatture attive e passive, nonché di ogni altro accadimento economico;
- ✓ La regolamentazione e il monitoraggio degli accessi al sistema informatico.

16.I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

17.1. DESCRIZIONE REATI

Art. 25 novies D. Lgs. n. 231/01 – “Delitti in materia di violazione del diritto d'autore”

“In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171- septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 174- quinquies della citata legge n. 633 del 1941.”

Nello specifico si tratta di:

a) Art. 171, primo comma, lett. a-bis), e terzo comma, L. 633/1941

“Salvo quanto previsto dall’art. 171-bis e dall’art. 171-ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa;

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un’opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa all’onore od alla reputazione dell’autore.”

b) Art. 171-bis L. 633/1941

“Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.”

c) Art. 171-ter L. 633/1941

“È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici."

d) Art. 171-septies L. 633/1941

"La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge."

e) Art. 171-octies L. 633/1941

"Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.”

17.2. SANZIONI

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
Articolo 171, 1° comma, lett. a-bis), e 3° comma, LdA Articolo 171-bis, LdA Articolo 171-ter, LdA Articolo 171-septies, LdA Articolo 171-octies, LdA	Fino a 500 quote	Per un periodo non superiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma: <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <i>Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies, LdA</i>

17.3. PROCESSI COINVOLTI

- **Gestione strumenti e risorse informatiche, accesso reti** (Si veda Reati informatici)

17.4. MISURE DI PREVENZIONE

Vengono definite le seguenti misure generali di prevenzione adottate da PTC S.r.l.:

- ✓ È fatto divieto ai destinatari del presente modello di diffondere opere dell'ingegno, o parti di esse, protette dal diritto d'autore, senza esserne stati preventivamente autorizzati.
- ✓ Non è concesso duplicare, riprodurre, trasmettere e diffondere in pubblico abusivamente, ossia senza avere ottenuto il necessario consenso o cessione del diritto da parte del titolare dell'opera o del titolare dei diritti di sfruttamento economico, opere dell'ingegno.

- ✓ È vietato espressamente caricare o utilizzare senza autorizzazione da richiedere in forma scritta al responsabile del sistema informatico, software e programmi sulle workstation fornite dalla Società.
- ✓ È vietato riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico il contenuto di una banca dati senza aver preventivamente ottenuto la necessaria autorizzazione dal legittimo titolare del diritto d'autore e/o del diritto di sfruttamento economico della banca dati medesima.
- ✓ Il responsabile del sistema informatico è tenuto a predisporre ed aggiornare un elenco delle licenze e dei relativi software e programmi detenuti dalla Società, deve altresì verificarne la corrispondenza ed in caso negativo segnalare formalmente all'OdV le anomalie rilevate.
- ✓ Con riferimento all'acquisto o all'utilizzo da parte della Società di qualsivoglia bene suscettibile di tutela ai sensi della Legge sul diritto d'autore, è fatto altresì obbligo ai destinatari di ottenere dai rispettivi titolari e/o licenzianti dei relativi diritti di utilizzo sui beni in questione, specifiche dichiarazioni volte ad attestare le seguenti principali circostanze: essere i legittimi titolari dei diritti di sfruttamento economico sui beni oggetto di cessione o comunque di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi; garantire che i beni oggetto di cessione o di concessione in uso non violano alcun diritto di proprietà intellettuale in capo a terzi.

17. IL DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

La misura radicale ed essenziale da osservare per evitare la possibilità di accadimento dello specifico reato è costituita dalla generale astensione da qualsiasi forma di frequentazione o di sollecitazione nei confronti di persone che sono state chiamate a rendere dichiarazioni al Giudice penale ovvero sono potenzialmente esposte all'eventualità della suddetta chiamata.

Medesima regola valida in occasione di ispezioni da parte di organi di Polizia giudiziaria.

17.1. DESCRIZIONE REATI

Art.25 decies D. Lgs. n. 231/01 – “Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”

“In relazione alla commissione del delitto di cui all'art.377 bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.”

Nello specifico si tratta del reato di **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.”

17.2. SANZIONI

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	Fino a 500 quote	

17.3. PROCESSI COINVOLTI

➤ **Ispezioni** (si veda PA)

14. Contenziosi

Regolamentazione: la gestione dell'attività in oggetto deve avvenire nel rispetto delle seguenti fasi:

- segnalazione della problematica e valutazione della questione;
- decisione in merito all'azione da intraprendere;
- selezione del consulente;
- decisioni sulla vertenza.

La selezione dei consulenti esterni avviene nel rispetto della procedura vincolante Regolamento per l'affidamento di incarichi esterni.

Tracciabilità/archiviazione: le fasi del contenzioso sono tracciabili grazie allo scambio di informative con il consulente esterno; tutto ciò che riguarda la vertenza è archiviato in azienda.

Segregazione delle funzioni: lo standard di controllo viene rispettato attraverso l'intervento di differenti funzioni aziendali: segnalazione problematica (funzione segnalante), valutazione e decisione sulla questione (Direzione); conferimento incarico (Direzione); conduzione vertenza (consulente esterno); decisioni in corso di vertenza (Direzione e/o CdA).

Responsabilità: i soggetti deputati alle decisioni sono dotati dei poteri in ragione delle previsioni dello Statuto e di quanto previsto nelle procedure aziendali.

Protocolli specifici di controllo: è fatto divieto di provvedere all'affidamento di incarichi in deroga alle procedure vigenti.

È fatto divieto di intervenire sulle persone che fossero chiamate a rendere testimonianza innanzi all'autorità giudiziaria o comunque ad organi di Polizia Giudiziaria.

Flussi informativi all'organismo di vigilanza: instaurazione di contenziosi (all'occorrenza) ed elenco annuale dei contenziosi in corso.

17.4. MISURE DI PREVENZIONE

Con riferimento alla fattispecie di reato di cui all'art. 377 bis c.p., si è ritenuta ultronea la predisposizione di misure di prevenzione specifiche stante l'assenza di elevato rischio di commissione del predetto reato, che risulta in ogni caso efficacemente presidiato attraverso le misure generali indicate in sede introduttiva alla presente parte speciale qui integralmente richiamate.

18.I REATI AMBIENTALI

21.1. DESCRIZIONE REATI

Art. 25 undecies D. Lgs. n. 231/01 – “Reati ambientali”

“In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452 bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452 quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell'articolo 452 quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452 octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452 sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell'articolo 727 bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733 bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

l-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260 bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231”.

Nello specifico si tratta di:

a) Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”

Tale ipotesi di reato si configura quando alcuno abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

b) Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protetta, la pena è aumentata.”

Tale ipotesi di reato si configura quando, al di fuori dei casi già sanzionati come crolli di costruzioni o disastri dolosi, alcuno cagiona alternativamente:

- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- un'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

c) Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452- quinquies c.p.)

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.”

Tale ipotesi di reato si configura quando i reati di cui agli articoli 452 bis e quater del codice penale siano commessi per colpa.

d) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452- sexies c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*

2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà."

È punito per tale ipotesi di reato chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

e) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452- quaterdecies c.p.)

“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

f) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.”

g) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE."

Reati previsti dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. Ambientale)

a) Sanzioni penali (art. 137 D. Lgs. 152/2006)

“Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articolo 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente”.

b) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 152/2006)

“Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.”

c) Bonifica dei siti (art. 257 D. Lgs. 152/2006)

“Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione

della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.”

d) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. Lgs. 152/2006)

“I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.

I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla

composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.

I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.”

e) Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. 152/2006)

“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.”

f) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. Lgs. 152/2006)

“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni, Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.”

g) Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D. Lgs. 152/2006)

“I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a

quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

Si applica la pena di cui all' articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.”

h) Sanzioni (art. 279 D. Lgs. 152/2006)

“Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.

Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatré euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.”

Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 recante la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione

- a. Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1) (art. 1 L. 150/1992)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.”

b. Commercio degli esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2 (art. 2 Legge 150/1992)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.”

c. Art. 3-bis Legge 150/1992

“Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.”

d. Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 6 Legge 150/1992)

“Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2”.

Reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549 (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive, ex art. 3 della L. n. 549 del 28 dicembre 1993, recante rubrica “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Reati previsti dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202, Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni

a) Inquinamento doloso (art. 8 D. Lgs. n. 202/2007)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'articolo 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 80.000,00.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare illecito amministrativo, dipendente da reato Descrizione illecito amministrativo Descrizione reato complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

b) Inquinamento colposo (art. 9, D. Lgs. n. 202/2007)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'articolo 4, sono puniti con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'illecito amministrativo dipendente da reato Descrizione illecito amministrativo Descrizione reato l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare, complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

21.2. SANZIONI

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)	Da 100 a 250 quote	
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis)	Da 150 a 250 quote	
Scarichi sul suolo (Dlgs 152/06 art. 103)	Da 200 a 300 quote	Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi
Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (Dlgs 152/06 art. 104)	Da 200 a 300 quote	Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi
Scarichi in reti fognarie (Dlgs 152/06 art. 107)		
Scarichi di sostanze pericolose (Dlgs 152/06 art. 108)		
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137.co. 2)	Da 200 a 300 quote	Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni (art. 137.co. 3)	Da 150 a 250 quote	

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (art. 137.co. 5, primo periodo)	Da 150 a 250 quote	
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (art. 137.co. 5, secondo periodo)	Da 200 a 300 quote	Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi
Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (art. 137.co. 11)	Da 200 a 300 quote	Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi
Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate (art. 137.co. 13)	Da 150 a 250 quote	
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata, (art. 256, comma 1, Lettera a)	Da 100 a 250 quote	
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata, (art. 256, comma 1, Lettera b)	Da 150 a 250 quote	
Discarica non autorizzata (art. 256, Comma 3, primo periodo)	Da 150 a 250 quote	
Discarica non autorizzata (art. 256, Comma 3, secondo periodo)	Da 200 a 300 quote	Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi
Miscelazione di rifiuti (art. 256, Comma 5)	Da 150 a 250 quote	
Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 comma 6, primo periodo)	Da 100 a 250 quote	
Bonifica dei siti (art. 257, comma 1)	Da 100 a 250 quote	
Bonifica dei siti (art. 257, comma 2)	Da 150 a 250 quote	
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo)	Da 150 a 250 quote	
Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1)	Da 150 a 250 quote	
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1)	Da 300 a 500 quote	Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 260, comma 2)	Da 400 a 800 quote	Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260bis, commi 6,7,8,)	Da 200 a 300 quote	

Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (art. 279, comma 2)	Da 100 a 250 quote	
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Legge 150/92 art.1, Comma 1)	Da 100 a 250 quote	
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Legge 150/92 art.2, Commi 1 e 2)	Da 150 a 250 quote	
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, (Legge 150/92 art.6, Comma 4)	Da 100 a 250 quote	
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Legge 150/92 art.3-bis, comma 1)	Da 100 a 500 quote	
(Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente) Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. 549/93, art. 3, Comma 7)	Da 150 a 250 quote	
Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. 202/07, art. 8 comma 1 e 2)	Da 150 a 300 quote	Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi
Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. 202/07, art. 9, comma 1)	Da 100 a 250 quote	Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi
Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. 202/07, art. 9, comma 2)	Da 150 a 250 quote	Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi

		<i>Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.</i>
Inquinamento ambientale (art. 452bis c.p.)	Da 250 a 600 quote	Non superiore a 12 mesi
Disastro ambientale (art. 452quater c.p.)	Da 400 a 800 quote	
Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452quinquies c.p.)	Da 200 a 500 quote	
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452sexies c.p.)	Da 250 a 600 quote	
Circostanze aggravanti (art. 452octies c.p.)	Da 300 a 1000 quote	

21.3. PROCESSI COINVOLTI

I processi coinvolti nelle attività ambientali di PTC s.r.l. sono quelle attinenti le attività legate alla raccolta, trasporto e recupero gestione di rifiuti non pericolosi. In parte tali attività ambientali impattano anche sui processi amministrativi per quanto attiene alla rendicontazione amministrativa che contraddistingue tali adempimenti.

LA STRUTTURA GESTIONALE DEL SISTEMA AMBIENTE

Le fattispecie di reato sopra descritte, introdotte con il d.lgs. n. 121 del 2001, derivano dal recepimento della Direttiva 2008/99/CE (“Tutela penale dell’ambiente”), relativa alla responsabilità delle persone giuridiche in materia di reati ambientali.

Potrebbe essere opportuno che la Società implementati un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) UNI EN ISO 14001, dato che tale sistema è assolutamente integrabile con quanto previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001, poiché prevede i seguenti principali requisiti:

- la conformità alla legislazione ambientale vigente;
- la puntuale definizione delle responsabilità;
- la presenza delle necessarie competenze e dei controlli operativi;
- l'utilizzo di registrazioni contabili.

nonché risulta applicabile a organizzazioni di ogni tipologia e dimensioni, adattandosi alle differenti situazioni geografiche, culturali e sociali.

Il sistema di gestione ambientale si basa su quattro piani operativi di carattere generale:

- 1) PLAN – Definizione degli obiettivi ambientali;
- 2) DO – Realizzazione di un programma per il raggiungimento degli obiettivi definiti;
- 3) CHECK – Misurazione e monitoraggio del programma;
- 4) ACT – Eventuali azioni correttive e preventive; ripetizione del ciclo.

Al riguardo 7 sono i livelli rispetto ai quali la Società ha operato:

- 1) Valutazione degli aspetti critici ambientali;
- 2) Identificazione degli adempimenti ambientali;
- 3) Politica aziendale in tema di sostenibilità ambientale;
- 4) Pianificazione delle attività e obiettivi;
- 5) Controllo interno;
- 6) Verifica delle attività pianificate;
- 7) Riesame della direzione.

In termini generali, stante l'attività dell'Organizzazione, i reati presupposto potenzialmente commissibili, con media rilevanza, riguardano la gestione dei rifiuti, compreso il trasporto, (prodotti internamente o ritirati da terzi), non pericolosi, e gestione dei certificati di analisi attinenti la caratterizzazione dei rifiuti. Con le relative autorizzazioni interne e dei clienti/fornitori.

Inoltre, le attività sensibili individuate con riferimento ai reati richiamati dall'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- definizione di ruoli e responsabilità;
- individuazione delle attività e dei processi nell'ambito dei quali possono essere commessi reati ambientali;
- gestione e pianificazione formazione, informazione ed addestramento;
- piani di azione e di miglioramento.

I processi sensibili da governare al fine di evitare i reati presupposto in campo ambientale sono riportati di seguito:

- puntuale accesso, identificazione e aggiornamento delle prescrizioni legali in materia ambientale ed analisi delle stesse al fine della valutazione di applicabilità.
- gestione dei piani d'azione conseguenti al fine di garantire il completo allineamento agli adempimenti applicabili;
- definizione di ruoli e responsabilità in campo ambientale;
- gestione e pianificazione della formazione, informazione ed addestramento soprattutto laddove le attività gestionali e operative, derivino da adempimenti legali correlati ai reati presupposto di cui al D. Lgs. 121/2011;
- gestione dei processi di comunicazione sia interni che da e verso l'esterno, anche in condizioni di emergenza che possono determinare un potenziale rischio di contaminazione ambientale;

- definizione e attuazione di procedure da adottare in condizioni normali, straordinarie e di emergenza allo scopo di ridurre la probabilità di accadimento dei reati presupposto potenzialmente applicabili all'organizzazione;
- gestione della valutazione dei fornitori ambientali potenzialmente critici in relazione ai reati presupposto di cui al D. Lgs. 121/2011 (es. trasportatori, recuperatori, smaltitori di rifiuti, laboratori di analisi);
- definizione dei piani di monitoraggio e sorveglianza, delle modalità di verifica e valutazione dei dati e definizione dei piani d'azione conseguenti;
- gestione delle emergenze ambientali;
- gestione dei processi di identificazione delle non conformità, di analisi delle cause e di definizione delle azioni correttive e preventive;
- gestione dei processi di audit interni;
- definizione dei piani di azione e di miglioramento.

Conseguentemente, le attività sensibili di maggior rilievo, come analizzate dalla mappatura dei rischi (si veda documento), identificano specifiche modalità di controllo.

Le responsabilità e le modalità gestionali relativamente agli aspetti ambientali sopra citati (rifiuti, trasporto di rifiuti, intermediazione, recupero ecc.) sono descritte nelle procedure di sistema e negli accordi contrattuali (contratti di assistenza/manutenzione) definiti con i fornitori/appaltatori incaricati.

Protocolli Preventivi di Sistema

- Previsione dei divieti nel Codice etico
- Diffusione del Codice etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari
- Sistema di deleghe
- Informazione e formazione specifica del personale in materia ambientale
- Sistema disciplinare
- Clausola 231/01 nei contratti con i terzi
- Gestione delle risorse finanziarie
- Tracciabilità/archiviazione

Protocolli Preventivi Specifici

- Sistema di Gestione Integrato - EMAS

I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'OdV nel documento approvato dal Consiglio di Amministrazione e denominato Modello Parte Generale, in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'OdV, tra l'altro, deve, con riferimento alle situazioni a rischio l'OdV provvede all'espletamento delle seguenti attività:

- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure aziendali interne in materia di tutela ambientale;
- monitoraggio sull'efficacia delle verifiche a prevenire la commissione dei reati;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- esame delle segnalazioni concernenti eventuali violazioni del Modello, ivi incluse le segnalazioni, non riscontrate tempestivamente dai soggetti competenti, concernenti eventuali deficienze o inadeguatezze dei luoghi, del sistema di gestione ambientale adottato dalla Società, ovvero riguardanti una situazione di pericolo connesso alla tutela dell'ambiente;
- monitoraggio della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla società con riferimento al settore ambientale, in quanto organismo idoneo ad assicurare l'obiettività, l'imparzialità e l'indipendenza del settore di lavoro sottoposto a verifica.

Più in generale, l'OdV deve:

- vigilare sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello, incluso il Codice Etico;
- proporre al Consiglio di Amministrazione, ovvero alle funzioni aziendali eventualmente competenti, gli aggiornamenti del Modello, del sistema preventivo adottato dalla Società ovvero delle procedure aziendali vigenti, che si rendessero necessari o opportuni in considerazioni di eventuali inadeguatezze riscontrate, ovvero a seguito di significative violazioni o di cambiamenti della struttura organizzativa della Società in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

L'OdV deve comunicare al CdA ed al Collegio Sindacale, secondo i termini e le modalità previste dal Modello, i risultati della propria attività di vigilanza e controllo.

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati ambientali sono sempre posti in essere in combinazione con il RSGI che viene invitato a partecipare, in maniera stabile, alle riunioni dell'OdV qualora si trattino gli argomenti relativi alla tutela dell'ambiente.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La Società dovrà svolgere le proprie attività secondo i seguenti principi:

- responsabilizzazione dell'intera organizzazione aziendale, dal Rappresentante legale a ciascuno dei Lavoratori nella gestione del sistema di gestione ambientale, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze, al fine di evitare che l'attività di prevenzione venga considerata di competenza esclusiva di alcuni soggetti con conseguente mancanza di partecipazione attiva da parte di taluni esponenti aziendali;
- impegno a considerare il sistema di qualità, ambiente e sicurezza come parte integrante della gestione aziendale, la cui conoscibilità deve essere garantita a tutti gli esponenti aziendali;

- impegno a perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, anche tramite l'individuazione, l'aggiornamento e la valutazione periodica degli aspetti ambientali significativi;
- impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie, valutando l'opportunità di investimenti per nuovi strutture, macchinari, attrezzature e considerando in tale valutazione, oltre agli aspetti economico- finanziari, anche gli aspetti di tutela dell'ambiente;
- impegno a garantire che ciascun esponente aziendale, nei limiti delle rispettive attribuzioni, sia sensibilizzato e formato per svolgere i propri compiti nel rispetto delle norme ambientali;
- impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei Lavoratori, anche attraverso i propri RLS;
- impegno a promuovere la collaborazione con le Autorità Competenti al fine di stabilire un efficace canale di comunicazione rivolto al miglioramento continuo delle prestazioni in tema di tutela dell'ambiente;
- impegno alla riduzione degli impatti ambientali generati dall'attività; in particolar modo degli aspetti ambientali significativi (contenimento dei consumi energetici, contenimento e controllo dei prodotti chimici soprattutto pericolosi, contenimento e controllo dei rifiuti pericolosi ed ottimizzazione del riciclaggio degli stessi).
- Impegno a condurre l'attività produttiva con modalità e mezzi tecnici tali da evitare inconvenienti ambientali, igienico sanitari, danni o nocimento alcuno per l'ambiente e la popolazione.

21.4. MISURE DI PREVENZIONE

Nell'ambito delle suddette aree, sono state individuate (con diversità di rischio) le seguenti attività operative che, per peculiarità e carenze nello svolgimento delle stesse, possono comportare la commissione di reati di cui all'art. 25- undecies del D. Lgs.231/01:

- ✓ Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione dei rifiuti;
- ✓ Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla bonifica di siti inquinati;
- ✓ Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione di sostanze ozono lesive;
- ✓ Formalizzazione dei ruoli e delle competenze, nonché delle relative responsabilità gestionali;
- ✓ Effettuare la caratterizzazione di base dei rifiuti, mediante attribuzione del codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), al fine di eseguire una corretta gestione degli stessi, sul sito ed al di fuori di esso e determinare l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria. Nel caso di dubbia attribuzione del codice CER, soprattutto ai fini dell'attribuzione delle caratteristiche di pericolosità, prevedere l'esecuzione di analisi chimiche per la corretta identificazione del rifiuto, presso laboratori qualificati e accreditati;
- ✓ Aggiornare i registri di carico e scarico all'atto di produzione e movimentazione del rifiuto (entro i tempi previsti dalla legge);

- ✓ Gestire il deposito temporaneo dei rifiuti in accordo con la legislazione vigente;
- ✓ Richiedere e verificare le autorizzazioni necessarie a tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi della gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento). Per tale adempimento viene implementato uno scadenziario ed elenco degli smaltitori con le relative autorizzazioni e scadenze;
- ✓ Verificare l'accettazione del sito di destinazione tramite ricezione della quarta copia del formulario;
- ✓ A partire dalla data di avvio del Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTR), si dovrà: compilare la scheda Sistri – Area registro cronologico, compilare la scheda Sistri – verificare l'accettazione del sito di destinazione tramite ricezione di e-mail dal Sistri;
- ✓ Verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti;
- ✓ Informare semestralmente, da parte del responsabile incaricato, l'OdV con una descrizione delle attività gestite.

ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI LEGISLATIVI IN MERITO ALLA BONIFICA DI SITI INQUINATI

Per tale attività occorre:

- ✓ Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito adottare, entro 24 ore successive all'evento, le misure necessarie di prevenzione della diffusione della eventuale contaminazione, nonché darne immediata comunicazione agli Enti preposti;
- ✓ Effettuare una indagine preliminare allo scopo di individuare le concentrazioni dei parametri oggetto del potenziale inquinamento. In caso di accertamento della presenza di contaminazione, effettuare una comunicazione immediata agli Enti preposti con descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza adottate;
- ✓ Presentare, con la tempistica prevista dalla legislazione vigente, agli Enti preposti il piano di caratterizzazione del Sito inquinato da sottoporre alla loro autorizzazione;
- ✓ Dopo l'approvazione del piano di caratterizzazione effettuare, nei tempi previsti dalla legislazione vigente, la presentazione alla Regione dei risultati dell'analisi di rischio sito specifica, eseguita sulla base delle risultanze della caratterizzazione.
- ✓ A seguito della valutazione e validazione della suddetta analisi il Sito viene dichiarato inquinato o non inquinato.
- ✓ Nel caso in cui il sito sia dichiarato inquinato, entro sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio occorre effettuare la presentazione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente (e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale);

- ✓ Gli Enti preposti approvano il progetto eventualmente con prescrizioni ed integrazioni (il termine può essere sospeso una sola volta per richiedere integrazioni o approfondimenti e decorre di nuovo dalla presentazione del progetto integrato);
- ✓ Gli Enti preposti accertano e certificano il completamento degli interventi di bonifica, messa in sicurezza permanente e messa in sicurezza operativa, nonché della conformità degli stessi al progetto;
- ✓ Informare tempestivamente l'OdV in merito ad evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito.

ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI LEGISLATIVI IN MERITO ALLA GESTIONE DI SOSTANZE OZONO LESIVE

Per tale attività occorre:

- ✓ Verificare l'esistenza di eventuali impianti contenenti sostanze ozono lesive, individuando anche il tipo di sostanza utilizzata;
- ✓ Verificare che eventuali sostanze ozono lesive, presenti all'interno di dispositivi o impianti, siano impiegate in applicazioni consentite dalla legislazione vigente. Nel caso in cui venissero individuati impianti o dispositivi contenenti sostanze ozono lesive non consentite, si dovrà provvedere, per mezzo di ditte specializzate, alla loro sostituzione con sostanze autorizzate;
- ✓ Sottoporre a controllo periodico della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione le apparecchiature e gli impianti di refrigerazione, di condizionamento d'aria e le pompe di calore contenenti clorofluorocarburi o
- ✓ Idro-clorofluorocarburi in quantità superiore ai 3 kg;
- ✓ Custodire un libretto di impianto conforme al modello previsto dalla legislazione vigente;
- ✓ Nel libretto di impianto devono essere registrate le operazioni di recupero e di riciclo, il momento dei controlli, i risultati dei controlli. Le operazioni di recupero di clorofluorocarburi o Idro clorofluorocarburi contenuti nel circuito frigorifero di impianti e apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, devono essere effettuate con dispositivi conformi;
- ✓ Verificare che l'impiego di Idro-clorofluorocarburi nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori sia per quelle applicazioni consentite dalla legislazione vigente;
- ✓ Verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti;
- ✓ Informare tempestivamente l'OdV in merito al censimento di sostanze ozono lesivo.

FORMALIZZAZIONE DEI RUOLI E DELLE COMPETENZE, NONCHÉ DELLE RELATIVE RESPONSABILITÀ GESTIONALI

Per detta attività occorre:

- ✓ Predisporre un'organizzazione aziendale adeguata a presidiare i rischi di commissione dei reati ambientali. Nello specifico identificare un responsabile ambientale e adeguati ruoli che permettano un'adeguata ed efficace gestione degli adempimenti ambientali con specifico riguardo ai reati contemplati nel D.L.gs.231/01;
- ✓ Mantenere aggiornato il mansionario aziendale con le relative competenze in materia ambientale, ad esempio anche relativamente alle figure della sicurezza che hanno un impatto sugli adempimenti ambientali;
- ✓ Mantenere attivo ed aggiornato un adeguato scadenziario degli adempimenti ambientali in modo da avere costantemente sotto controllo le scadenze periodiche;
- ✓ Mantenere attiva una periodica comunicazione con l'OdV in merito alle scadenze ed adempimenti ambientali.
- ✓ Responsabile dell'Ambiente redigerà un report annuale riepilogativo:
 - delle attività di controllo e monitoraggio ambientale condotte nel corso dell'anno;
 - dei test ed analisi condotti da società, laboratori e professionisti esterni;
 - degli interventi di manutenzione degli impianti eseguiti nel corso dell'anno, anche con il supporto ovvero ad opera di società, laboratori e professionisti esterni;
 - dei contratti conclusi con i predetti laboratori, società e professionisti esterni e dei costi sostenuti per lo svolgimento di tali attività;
 - di eventuali criticità emerse o segnalate nel corso delle attività di manutenzione ovvero nel corso delle attività di controllo e monitoraggio ambientale;
 - dei provvedimenti assunti allo scopo di porre rimedio alle predette criticità;
 - dei costi sostenuti allo scopo di porre rimedio alle predette criticità;
 - di eventuali interventi che dovessero ritenersi necessari allo scopo di prevenire rischi di natura ambientale;
 - di eventuali interventi che dovessero ritenersi necessari ovvero allo scopo di conformare gli impianti e/o le attività di produzione e commercializzazione condotte dalla Società a disposizioni di legge e regolamenti in materia ambientale ovvero a prescrizioni, termini e condizioni contenute in tutti i provvedimenti autorizzativi tempo per tempo rilasciati dagli enti competenti in riferimento alle attività di produzione condotte in tutti i siti e sedi della Società.
- ✓ Il Report riepilogativo sarà trasmesso all'Amministratore Delegato della Società per le valutazioni e determinazioni del caso, nonché, per conoscenza, all'OdV.
- ✓ Laddove il Report dovesse contenere informazioni in merito a misure e provvedimenti da porre in essere per la prevenzione di rischi ambientali ovvero per conformare gli impianti e / o le attività di produzione e commercializzazione condotte dalla Società a disposizioni di

legge e regolamenti in materia ambientale ovvero a prescrizioni, termini e condizioni contenute in tutti i provvedimenti autorizzativi rilevanti dal punto di vista ambientale, l'Amministratore Delegato dovrà informare senza indugio l'OdV delle determinazioni assunte a tale scopo.

- ✓ A fronte di situazioni di comprovata emergenza ambientale o di elevato rischio di contaminazione, il responsabile della Divisione Produzione potrà disporre, sentito l'Amministratore Delegato, la chiusura degli impianti produttivi della Società presso una o più sedi, dandone informazione all'OdV.

Note: per la gestione operativa del reato in oggetto si rimanda alla Tabella Reati ambientali.

19.IL DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

21.1.DESCRIZIONE REATI

Art. 25 duodecies D. Lgs. n.231/01 – “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”

“In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.”

a) Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

Decorso venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.

Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;

c) reato previsto dal comma 12.

Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di

forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto.

Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS e all'INAIL, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.

Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio

2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.

21.2. SANZIONI

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
Impiego di lavoratori irregolari (Dlgs 25 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, Art. 22, comma 12- 12 bis)	Da 100 a 200 quote	
Reato di trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato (art. 12, comma 3, 3 bis e 3 ter del D. Lgs. 286/1998)	Da 400 a 1000 quote	Sanzioni interdittive non inferiori a 1 anno
Reato di favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello stato (art. 15 comma 5 del D. Lgs. n. 286/1998)	Da 100 a 200 quote	Sanzioni interdittive non inferiori a 1 anno

21.3. PROCESSI COINVOLTI

➤ Gestione del personale (Si veda PA)

15. Assunzione del personale

Regolamentazione: il processo, riassumibile nelle fasi di:

- segnalazione esigenza;
- valutazione esigenza;
- ricerca dei candidati;
- scelta del candidato tramite colloquio;
- verifica del permesso di soggiorno e periodico controllo della validità (ufficio del personale).

Tracciabilità/archiviazione: la documentazione relativa alla selezione del personale, deve risultare tracciabile e documentabile.

Segregazione delle funzioni: il processo prevede il coinvolgimento di più soggetti nel rispetto dello standard di controllo; segnalazione esigenza di integrazione personale (funzione responsabile dell'area interessata); ricerca del personale o incarico a società esterna (CdA o Direttore), valutazione candidati e assunzione (Direttore Generale e funzione coinvolta), verifica permessi di soggiorno (ufficio del personale).

Responsabilità: le responsabilità sono rimesse nelle funzioni aziendali dotate dei necessari poteri; CdA o Direttore (per contratti a tempo determinato).

Protocolli specifici: divieto di provvedere ad assunzioni in violazione del regolamento interno vigente; divieto di assunzione di lavoratori extracomunitari irregolari.

In presenza di utilizzo di appaltatori, è necessario verificare che non vengano impiegati cittadini extracomunitari irregolari.

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza: elenco annuale delle assunzioni e delle uscite di personale.

21.4. MISURE DI PREVENZIONE

Nel caso di lavoratori di nazionalità Extra UE è fatto tassativo obbligo, già in sede preventiva al colloquio introduttivo di acquisire:

- Certificato penale e dei carichi pendenti nullo;
- Permesso di soggiorno o altro valido titolo di soggiorno in corso di validità;
- Documento di identità in corso di validità che attesti la raggiunta età lavorativa.

Per i lavoratori Extra UE già assunti in PTC s.r.l. è fatto obbligo di verificare semestralmente la permanenza in capo ai medesimi dei predetti documenti. In caso di mancanza dei requisiti citati è fatto obbligo di comunicazione all'AD e all'ODV per le opportune misure. In caso di carenza di valido titolo di soggiorno è fatto obbligo di procedere all'immediato segnalazione ed avviare le pratiche di licenziamento.

Al fine di una migliore comprensione delle nozioni inerenti alla validità del titolo di soggiorno del cittadino di Paesi terzi si riporta una breve disamina in ordine al quadro normativo attinente alla durata, al rinnovo, alla revoca e all'annullamento del permesso di soggiorno.

Durata, rinnovo, revoca, annullamento del permesso di soggiorno ex artt. 5 ss. D.Lgs. 286/1998

a) Durata:

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro (art. 5 D.Lgs. 286/1998). La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal contratto di soggiorno, e non può essere comunque superiore: - a nove mesi, in relazione a uno o più contratti di lavoro stagionale; - ad un anno, per lavoro subordinato a tempo determinato; - a due anni, per lavoro subordinato a tempo indeterminato, per lavoro autonomo.

È inoltre possibile ottenere un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, a tempo indeterminato ex art. 9 D.Lgs. 286/1998. La richiesta può essere effettuata solo da chi possiede un permesso di soggiorno da almeno 5 anni, ed è subordinata al superamento di un test di conoscenza di lingua italiana, all'attestazione di un reddito minimo ed alla produzione dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.

Il permesso di soggiorno CE non può essere rilasciato a chi è pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. Non può inoltre essere rilasciato a coloro che soggiornano per motivi di studio o di formazione professionale, motivi umanitari o di asilo, che hanno lo status di diplomatico o sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal D.Lgs. 286/1998. Tale permesso può essere revocato qualora vengano a mancare le condizioni per il rilascio; in caso di assenza dal

territorio dell'UE per 12 mesi consecutivi o dal territorio dello Stato per più di 6 anni; in caso di ottenimento di un permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di un altro Stato membro dell'UE.

b) Rinnovo

Il rinnovo consiste nel rilascio al cittadino straniero di un nuovo permesso di soggiorno di durata "non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale, fatti salvi i diversi termini previsti dal Testo Unico e dal suo Regolamento d'Attuazione" (art.5, comma 4, D.Lgs. 286/1998), sempre che, alla data di scadenza, perdurino le condizioni ed i requisiti che determinarono il primo rilascio. Il rinnovo deve essere richiesto in Questura (ora per il tramite degli Uffici postali deputati alla raccolta delle domande) almeno sessanta giorni prima della scadenza. Se invece sono decorsi più di 60 giorni dalla data di scadenza del permesso di soggiorno, senza che sia stata fatta domanda di rinnovo, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore, può essere disposta l'espulsione (art. 13, primo co., lett. b D.Lgs. 286/1998). Non si può rinnovare il permesso di soggiorno quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per più di sei mesi continuativi o, per i permessi di durata almeno biennale, per più della metà della durata del permesso di soggiorno, salvo che l'interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi (cfr. D.P.R. 31/08/1999, n. 394).

c) Revoca / annullamento Prima della scadenza

Il permesso di soggiorno può cessare per revoca o annullamento. Il provvedimento di revoca viene adottato quando, in un momento successivo al rilascio del permesso, "vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato" (fatti salvi motivi di carattere umanitario, art. 5, comma 5, D.Lgs. 286/1998) oppure, "sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfa le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti (salvo che ricorrano motivi di carattere umanitario, art.5, comma 6, D.Lgs. 286/1998). La legge esclude che si possa procedere a revoca del permesso di soggiorno del lavoratore straniero o dei suoi familiari legalmente soggiornanti in caso di perdita del posto di lavoro (art.22, comma 11, D.Lgs. 286/1998). Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.

Il provvedimento di annullamento si ha invece quando, in un momento successivo al rilascio del titolo, si accerti che esso è stato concesso illegittimamente per mancanza originaria dei requisiti. Competente per tali provvedimenti è lo stesso Questore che ha provveduto al rilascio del permesso di soggiorno.

Note: per la gestione operativa del reato in oggetto si rimanda alla Tabella Reati di impiego di cittadini di paesi terzi.

20.REATI TRIBUTARI

21.1.DESCRIZIONE REATI

Art. 25 quinquiesdecies D. Lgs. n.231/01 – “Reati tributari”

“In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

h) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

i) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

j) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).”

Nello specifico si tratta di:

a) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000)

“È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”

b) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000)

“Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare nell'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire centocinquanta milioni;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a lire tre miliardi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.”

c) Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000)

“Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare

complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).”

d) Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000)

“È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.”

e) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000)

“È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”

f) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.”

g) Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. 74/2000)

“È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.”

h) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000)

“È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.”

21.2. SANZIONI

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (previsto dall'art. 2, comma 1, D.lgs. 74/2000)	Da 100 a 500 quote	<ul style="list-style-type: none"> - Divieto di contrattare con la PA; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o l'eventuale revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (previsto dall'art. 2, comma 2-bis, D.lgs. 74/2000)	Da 100 a 400 quote	
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (previsto dall'art.3 D.lgs. 74/2000)	Da 100 a 500 quote	
Dichiarazione infedele (previsto dall'art.4 D.lgs. 74/2000)	Fino a 300 quote	
Omessa dichiarazione (previsto dall'art.5 D.lgs. 74/2000)	Fino a 400 quote	
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (previsto dall'art. 2, comma 1, D.lgs. 74/2000)	Da 100 a 500 quote	

dall'art. 8, comma 1, D.lgs. 74/2000)		
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (previsto dall'art. 8, comma 2-bis, D.lgs. 74/2000),	Da 100 a 400 quote	
Occultamento o distruzione di documenti contabili (previsto dall'art.10 D.lgs. 74/2000)	Da 100 a 400 quote	
Indebita compensazione (previsto dall'art. 10quater del D.lgs 74/2020)	Fino a 400 quote	
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (previsto dall'art. 11 D.lgs. 74/2000)	Da 100 a 400 quote	
<p><i>Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 10, comma 4, D.lgs. n.231/2001).</i></p>		

21.3. PROCESSI COINVOLTI

- **Pagamenti ai fornitori (Si veda PA)**
- **Consulente (Si veda PA)**
- **Ispezioni (Si veda PA)**
- **Acquisto di beni e servizi (Si veda PA)**
- **Sponsorizzazioni (Si veda PA)**
- **Dichiarazioni dei redditi (Si veda PA)**
- **Rapporti clienti – fornitori (si veda Criminalità Organizzata)**
- **Bilancio (Si veda Reati societari)**

21.4. MISURE DI PREVENZIONE

Vengono definite le seguenti misure generali di prevenzione adottate da PTC S.r.l.:

- ✓ Verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni commerciali;
- ✓ Effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento agli incassi da terzi e ai pagamenti verso terzi. Tali controlli devono tener conto, tra l'altro, della sede legale della società controparte (ad es. Paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese);

- ✓ Definire con chiarezza ruoli e compiti dei responsabili della gestione delle varie fasi del processo sensibile;
- ✓ Garantire la tracciabilità del processo decisionale, mediante la predisposizione e l'archiviazione della relativa documentazione di supporto;
- ✓ Comunicare tempestivamente all'odv qualsiasi operazione che presenti eventuali indici di anomalia quali per esempio: assenza di plausibili giustificazioni, per lo svolgimento di operazioni palesemente non abituali, non giustificate ovvero non proporzionate all'esercizio normale dell'attività, esecuzione di operazioni che non sembrano avere giustificazioni economiche e finanziarie e conclusione di contratti a favore di terzi, di contratti per persona da nominare o ad intestazioni fiduciarie, aventi ad oggetto diritti su beni immobili, senza alcuna plausibile motivazione;
- ✓ I destinatari devono astenersi dal compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente nonché e dall'avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore;
- ✓ I servizi oggetto del contratto siano effettivamente resi all'altra parte coinvolta secondo le modalità, i termini e le condizioni concordate;
- ✓ Degli acquisti o delle vendite, dei servizi resi o acquisiti sia conservata adeguata traccia documentale, a cura del responsabile interessato, con archiviazione dei relativi documenti, presso la sede della società;
- ✓ I pagamenti eseguiti o ricevuti a titolo di corrispettivo siano conformi alle vendite/servizi effettivamente resi/ricevuti, nonché alle pattuizioni contenute nel relativo contratto;
- ✓ Tutti i pagamenti siano effettuati dietro emissione di fattura o documento equipollente, ove richiesto dalla legge;
- ✓ Tutti i pagamenti siano regolarmente contabilizzati conformemente alle disposizioni di legge applicabili;
- ✓ I destinatari devono astenersi dall'occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi.

Relativamente alle operazioni commerciali è necessario garantire:

- ✓ La tracciabilità dell'operazione tramite documentazione e archiviazione (telematica e/o cartacea) di ogni attività del processo, da parte della funzione coinvolta;
- ✓ L'utilizzo del sistema informatico dedicato per la registrazione delle fatture attive e passive, nonché di ogni altro accadimento economico;
- ✓ La regolamentazione e il monitoraggio degli accessi al sistema informatico;

- ✓ Il corretto trattamento fiscale delle componenti di reddito, detrazioni e deduzioni secondo quanto previsto dalla normativa fiscale;
- ✓ Il rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte dirette e indirette;
- ✓ La verifica con un consulente terzo di qualsivoglia implicazione fiscale derivante dall'esecuzione di un'operazione avente carattere ordinario o straordinario.

Ai fini della corretta gestione degli incassi:

- ✓ Al personale è vietato accettare pagamenti in denaro contante per importi superiori al limite previsto dalla legge;
- ✓ Al personale è fatto obbligo di segnalare eventuali clienti/fornitori che effettuano operazioni sospette all'atto dell'acquisizione di informazioni (quali ad esempio dichiarazione di ragione sociale inesistente, richiesta di pagamenti illeciti e/o fuori campo iva, emissione di documenti fiscali non corretti, proposta di pagamenti tramite regalie, ecc.).

Con particolare riferimento ai rapporti di consulenza con soggetti terzi alla società:

- ✓ È fatto obbligo di predisporre un elenco dei contratti di consulenza, da aggiornarsi ad ogni variazione;
- ✓ È fatto obbligo di istituire un apposito archivio contenente i documenti relativi a dette prestazioni di consulenza quali il contratto/l'ordine di acquisto e le fatture.

21.REATI DI CONTRABBANDO

21.1.DESCRIZIONE REATI

Art. 25 sexiesdecies D. Lgs. n.231/01 – “Reati di contrabbando”

“In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).”

Nello specifico si tratta di:

- a) Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 TULD 43/1973)**

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- a) *introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;*
- b) *scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;*
- c) *è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;*
- d) *asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;*
- e) *porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;*
- f) *detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.”*

b) Contrabbando del movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 TULD 43/1973)

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) *che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102;*
- b) *che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.”*

c) Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 TULD 43/1973)

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) *che senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;*
- b) *che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;*
- c) *che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;*
- d) *che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;*
- e) *che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;*

f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale."

d) Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 TULD 43/1973)

"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quanto questo è prescritto;

b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;

d) che, atterrando fuori da un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale."

e) Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 TULD 43/1973)

"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita."

f) Contrabbando per indebito usi di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 TULD 43/1973)

"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140."

g) Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 TULD 43/1973)

"Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti."

h) Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 TULD 43/1973)

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.”

i) Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 TULD 43/1973)

“Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.”

j) Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 TULD 43/1973)

“Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.”

k) Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis TULD 43/1973)

“Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali È punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni. 2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione.”

l) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater TULD 43/1973)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena È aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione È armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti

dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti."

m) Altri casi di contrabbando (art. 292 TULD 43/1973)

"Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi."

n) Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (art. 294 TULD 43/1973)

"Nei casi di contrabbando, qualora per fatto del colpevole non si sia potuto accertare, in tutto o in parte, la qualità, la quantità e il valore della merce, in luogo della pena proporzionale si applica la multa fino a euro 516 (lire 1.000.000). In ogni caso, la pena non può essere inferiore al doppio dei diritti dovuti sulla quantità di merce che sia stato possibile accertare."

21.2. SANZIONI

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
Artt. 282 – 294 DPR 43/1973	Fino a 200 quote	<ul style="list-style-type: none"> - Divieto di contrattare con la PA; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o l'eventuale revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

21.3. PROCESSI COINVOLTI

- **Pagamenti ai fornitori (Si veda PA)**
- **Ispezioni (Si veda PA)**
- **Acquisto di beni e servizi (Si veda PA)**
- **Consulente (Si veda PA)**
- **Rapporti clienti – fornitori (si veda Criminalità Organizzata)**

16. Rapporti con le dogane

Regolamentazione: il processo avviene nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa e dalle procedure aziendali di riferimento ed è riassumibile nelle fasi di:

- a) presentazione alla dogana delle merci;
- b) predisposizione della documentazione doganale;
- c) pagamento dei diritti;
- d) controllo della dichiarazione e dei documenti a essa allegati, da parte della dogana competente;
- e) eventuale verifica fisica della merce, che deve trovarsi nella stessa condizione di quando la dichiarazione è stata accettata;
- f) rilascio della merce.

Tracciabilità/archiviazione: la documentazione deve risultare tracciabile e documentabile.

Segregazione delle funzioni: le attività in capo allo spedizioniere doganale sono definite dal contratto in essere tra le parti. È garantita la piena collaborazione tra le funzioni interne, incaricate di gestire le fasi dell'esportazione, e lo spedizioniere doganale. In caso di problematiche, viene coinvolto l'Ufficio Vendite Export e/o l'Ufficio Amministrazione.

Responsabilità: le responsabilità sono chiaramente determinate dalle regole gestionali interne, nonché dai contratti in essere tra le parti. I poteri di firma sono stabiliti in capo alla Direzione Generale.

Protocolli specifici: divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato, anche tentato, rientranti tra quelle richiamate dall'art. 24 – ter del D. Lgs 231/01; improntare i rapporti con lo spedizioniere doganale ai principi di massima collaborazione, integrità e correttezza, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di contrabbando; rispettare tutti i principi enunciati nell'ambito dei rapporti con esponenti della PA.

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza: verbali di ispezione effettuate dalle Autorità di controllo in materia doganale ed assegnazione dell'incarico di spedizioniere doganale a nuovi soggetti/società di consulenza, con relativa iscrizione all'albo e patente rilasciata dal Ministero delle Finanze.

21.4. MISURE DI PREVENZIONE

Per la gestione degli adempimenti doganali vengono definite le seguenti misure generali di prevenzione adottate da PTC S.r.l.:

- ✓ Individuazione dei soggetti incaricati ad avere rapporti con le autorità doganali;
- ✓ Sottoscrizione di contratto con società di consulenza, incaricata di eseguire le "operazioni doganali", per le quali si intendono la redazione (compilazione e sottoscrizione) delle dichiarazioni doganali, l'assistenza durante eventuali verifiche

doganali e l'espletamento delle formalità necessarie per l'introduzione di merci in deposito iva (ove richiesto);

- ✓ Individuazione delle tipologie di rapporti con le autorità doganali e definizione delle relative modalità di gestione;
- ✓ Verifica dell'iscrizione all'albo dei doganalisti, nonché dei requisiti etico-professionali, in capo allo spedizioniere, a cui la società fornitrice del servizio affida l'attività;
- ✓ Presentazione e verifica periodica della validità della procedura di domiciliazione presso la dogana competente;
- ✓ Definizione di modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere alle autorità doganali ai fini dell'esatto adempimento dei diritti di confine;
- ✓ Definizione delle modalità di notifica di eventuali irregolarità alle autorità competenti;
- ✓ Definizione delle modalità di verifica circa la completezza e correttezza della documentazione da trasmettere ad eventuali outsourcer;
- ✓ Definizione delle modalità di verifica delle dichiarazioni doganali, nonché della correttezza e accuratezza dei dati inseriti all'interno delle stesse;
- ✓ Previsione di obblighi in capo all'outsourcer affinché informi tempestivamente l'ente di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente;
- ✓ Definizione delle modalità e criteri per la classificazione doganale della merce, ivi incluse le modalità di gestione di merci soggette a regimi speciali e agevolazioni (es. Ammesse alla restituzione dei diritti, duplice uso, importazione temporanea etc.), delle casistiche di importazione temporanea e di esportazione con sospensione o restituzione dei diritti (es. Merce in sostituzione, mezzi di trasporto da immatricolare nel territorio doganale della comunità ai fini della loro riesportazione, regime di perfezionamento, etc.);
- ✓ Definizione di modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere alle autorità doganali ai fini della restituzione/rimborso dei diritti doganali.